



**Provincia
di Biella**
PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740

**Servizio Rifiuti, Valutazione dell'impatto Ambientale, Energia Qualità dell'aria, Acque Reflue,
Risorse Idriche**

ORGANO TECNICO PRESSO LA PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DELLA RIUNIONE


10.05.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Maggio, in Biella, alle ore 09:30, presso la sede della Provincia, si è riunito l'Organo Tecnico presso la Provincia di Biella costituito con Deliberazione G.P. 121/99, successiva D.G.P. n. 289 del 26.07.2005 e successiva D.G.P. n. 72/2007 per le istruttorie tecniche dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. L'Organo Tecnico si è riunito previa convocazione, per lo svolgimento dell'istruttoria relativa all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente al progetto d'intervento presentato dal legale rappresentante de "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. Ponderano (BI), e denominato: "*Nuovo impianto per messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d*" (VERSIONE PROGETTO: FEBBRAIO 2019), da realizzarsi nel Comune di Ponderano, ricompreso nella tipologia di cui al n. 7 lett. zb, All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La versione del progetto suddetta rappresenta una rivisitazione modificata della configurazione progettuale presentata in allegato ad analoga istanza (cfr. protocollo ricezione Provincia n. 27659 del 23.11.2017), il cui procedimento si concluse con un provvedimento sfavorevole per "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c., dal momento che, con Determinazione Dirigenziale Provincia Biella n. 274 del 15.03.2018, fu stabilita, per quella soluzione progettuale, la necessità di assoggettamento alla Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il Presidente dell'Organo Tecnico e Responsabile del Procedimento dott. Marco Fornaro, dà atto che, durante la fase di evidenza pubblica cui la versione attuale del progetto d'intervento qui istruita è stata sottoposta (45 giorni: 20.03.2019 – 04.05.2019, con proroga al primo giorno lavorativo successivo la scadenza predetta: 06.05.2019), prevista dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. citato, è pervenuta la seguente osservazione scritta da parte del pubblico:

- Osservazione "Legambiente Circolo Biellese "Tavo Būrat"", Biella, datata 04.05.2019 pervenuta in data 05.05.2019 via P.E.C. (prot. ricez. Prov. n. 8510 del 06.05.2019).



L'osservazione di cui trattasi è quindi letta dall'Organo Tecnico, che ne terrà conto nella valutazione del progetto qui istruito. La predetta nota è allegata al presente verbale – senza tuttavia i corposi allegati - per farne parte integrante e sostanziale.


Il Presidente dell'Organo Tecnico e Responsabile del Procedimento, fa poi presente che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. la consultazione delle Amministrazioni e gli Enti Territoriali interessati dalla realizzazione eventuale del progetto (così come indicati dal soggetto proponente nell'istanza qui istruita), è avvenuta con nota Provincia di Biella n. 5197 del 20.03.2019, con la quale fu indicato il termine – non perentorio – del 04.05.2019, con proroga al primo giorno lavorativo successivo la scadenza predetta: 06.05.2019, per la trasmissione dei pareri e rilievi di competenza, evidenziando altresì la possibilità, per i destinatari della nota, di segnalare l'eventuale necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti. Detta consultazione è finalizzata a far acquisire alla Provincia di Biella indicazioni utili per decidere se il progetto di cui trattasi possa essere escluso o debba essere assoggettato alla successiva fase di Valutazione V.I.A.

Ciò premesso il Presidente dell'Organo Tecnico fa presente che, a fronte della nota di cui sopra, sono pervenute alla Provincia di Biella le seguenti note:

- 1) nota P.E.C. Comune di Ponderano (BI) n. 7118 dell'11.05.2019 pervenuta il 15.05.2019 (prot. ricez. Provincia n. 9293 del 16.05.2019);
- 2) nota P.E.C. Città di Candelo (BI) n. 1130 del 23.01.2018 pervenuta in data 27.03.2019 (prot. ricez. Provincia n. 5884 del 28.03.2019). Nella nota di cui trattasi il Comune di Candelo rileva la propria estraneità al procedimento qui in svolgimento per quanto attiene le funzioni della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune sede dell'impianto (Ponderano), la quale ha sede presso il Comune di Candelo ma va considerata a tutti gli effetti quale soggetto operante nelle funzioni del Comune di Ponderano. Il Responsabile del Procedimento e Presidente dell'Organo Tecnico prende atto di tale indicazione ed esclude il Comune di Candelo dal novero dei soggetti da consultare per la presente fase di Verifica. L'indicazione dovrà essere tenuta in considerazione anche per le fasi eventuali successive autorizzative;
- 3) nota P.E.C. Città di Biella n. 18036 dell'01.04.2019 pervenuta in data 01.04.2019 (prot. ricez. Provincia n. 6290 del 02.04.2019);
- 4) nota P.E.C. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, n. 5054 34.10.05/606 del 29.04.2019 pervenuta via P.E.C., per il tramite del Comune di Candelo (BI), in data 01.05.2019 (prot. ricez. Prov. n. 8259 del 02.05.2019).

Le note di cui trattasi sono integralmente lette dall'Organo Tecnico e viene preso atto della circostanza che **nessuno dei soggetti suddetti ha segnalato la necessità di richiesta integrazioni al proponente.**

Copia delle note predette è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.



Indi il Presidente dell'Organo Tecnico precisa che funzione della riunione odierna è quella di accertare innanzitutto se, a giudizio dell'Organo Tecnico medesimo, vi sono integrazioni o chiarimenti scritti da richiedere al proponente e che, in caso di necessità di richiesta integrazioni/chiarimenti questi potranno essere richiesti dalla Provincia al proponente al massimo entro il 03.06.2019 (cfr. comma 6 art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sopra citato: 30 gg. dalla scadenza del termine di 45 gg. previsto per la consultazione del progetto da parte del pubblico e per

l'invio dei pareri da parte delle Amministrazioni e gli Enti Territoriali interessati dalla realizzazione eventuale del progetto). In quel caso il termine di resa del giudizio finale di Verifica di assoggettamento o meno a V.I.A. del progetto sarà interrotto e la Provincia disporrà poi di 30 gg. dalla data di consegna delle integrazioni richieste per rendere il giudizio conclusivo di cui sopra. L'eventuale necessità di richiedere chiarimenti ed integrazioni al proponente sarà evidenziata in ciascuno dei paragrafi di riferimento del presente verbale. Qualora non vi sia la necessità di richiedere chiarimenti, il termine di resa del provvedimento conclusivo del procedimento sarà 45 gg. dalla conclusione della fase di evidenza pubblica cui lo S.P.A. è stato assoggettato (45° = 18.06.2019) In generale, comunque, scopo dei lavori dell'Organo Tecnico sarà determinare se esistono le condizioni per poter escludere il progetto preliminare qui esaminato (eventualmente con prescrizioni/condizioni) dalla successiva fase di valutazione V.I.A. oppure se dovrà esservi assoggettato.

Il Presidente dell'Organo Tecnico fa poi presente che - in ragione del fatto che i luoghi di potenziale realizzazione del progetto qui esaminato furono già oggetto di visita da parte dell'Organo Tecnico in data 09.05.2017, in occasione della istruttoria su precedente istanza de "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. su progetto di analoga natura da insidiare sul medesimo sito - si rende superflua l'effettuazione di nuovo sopralluogo e che, pertanto, si procederà direttamente all'esame delle questioni originate dalla lettura della nuova documentazione progettuale e dei contenuti delle note pervenute da parte Amministrazioni e gli Enti Territoriali interessati dalla realizzazione eventuale del progetto sopra elencate.

Per la discussione del punto all'ordine del giorno sono presenti:

Il Presid.te dell'Organo Tecnico

dott. Marco FORNARO Istr. Amministr. Dirett.
Servizio Rifiuti V.I.A. Energia e Qualità dell'Aria
Acque Reflue Risorse Idriche Provinciale.

Gli altri membri dell'O.T.

dott. Graziano STEVANIN, funz.rio inc.to di P.O.
Servizio Rifiuti V.I.A. Energia e Qualità dell'Aria
Acque Reflue Risorse Idriche Provinciale
ing. Pancrazio BERTACCINI, funz.rio tecnico
A.R.P.A. Piemonte Dip.to NE Sede di Biella

Partecipano alla riunione altresì il funzionario tecnico del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino e l'istruttore direttivo tecnico dott. Giovanni Maria Foddanu.

Risulta assente il Dirigente del Servizio Provinciale Rifiuti V.I.A. Energia e Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche Provinciale.

Ha inoltre partecipato alla riunione il funzionario tecnico del Dip.to di Prevenzione (S.I.S.P.) A.S.L. BI dott.ssa Claudia Sudano.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal dott. Graziano Stevanin.

Avendo cura di seguire le indicazioni dell'Allegato "V" alla parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono formulate le seguenti osservazioni:

TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:

a) **DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:**

L'Organo Tecnico **preliminarmente** rileva che – come per altro altresì notato dalla “Legambiente Circolo Biellese “Tavo Bùrat”” nell’osservazione datata 04.05.2019 citata in premessa – la versione progettuale allegata all’istanza di Verifica qui esaminata di fatto non differisce in maniera significativa dalla soluzione progettuale presentata in allegato all’istanza di Verifica in data 22.11.2017 e che (terza versione, dopo due precedenti versioni [1^ presentata in data 13.10.2014 e 2^ presentata in data 15.02.2017] ritirate in corso di procedimento) ottenne in esito la necessità di sottoposizione a Valutazione d’Impatto Ambientale (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 274 del 15.03.2018).

A questo proposito l’Organo Tecnico osserva che, rispetto alla versione progettuale 2017-2018 testé citata, non sono infatti mutate le prerogative fondamentali del progetto che potrebbero qualificare come realmente nuova e differente la soluzione progettuale odierna rispetto a quella 2017-2018, dal momento che: a) il sito di allocazione delle opere in progetto è rimasto il medesimo; b) l’attività che il proponente intende proporre è la stessa (trattamento di rifiuti non pericolosi – fanghi da depurazione biologica – mediante le operazioni di cui alle tipologie “R13”, “R12” e “R3”); c) le matrici ambientali impattate sono rimaste le medesime (ancorché in misura limitatamente più ridotta); d) persino la denominazione del progetto è identica.

La versione progettuale allegata all’istanza oggi istruita appare all’Organo Tecnico, più che un nuovo e differente progetto, il tentativo progettuale di risolvere le criticità della precedente versione 2017-2018 segnalate dalla Provincia nella citata Determinazione Dirigenziale n. 274 del 15.03.2018 a motivazione della sancita necessità di assoggettamento alla fase di Valutazione d’Impatto Ambientale. Operazione - quella di risolvere le criticità rilevate nella precedente fase di Verifica riducendo alcuni degli impatti che la realizzazione delle opere produrrebbe - perfettamente legittima (e ben accetta nell’interesse dell’ambiente) ma da svolgersi nella naturale sede della progettazione definitiva e nello S.I.A. per affrontare la Valutazione d’Impatto Ambientale sancita dalla Provincia con la Determinazione Dirigenziale n. 274 del 15.03.2018 testé citata, come nel testo del dispositivo di quest’ultima infatti indicato.

In assenza, in altri termini, di un progetto differente in maniera sostanziale rispetto alle versioni precedenti ritirate o, da ultimo, assoggettate a Valutazione d’Impatto Ambientale, l’Organo Tecnico esprime le proprie forti perplessità sulla possibilità, per il proponente, di *by-passare* gli esiti della procedura di Verifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 274 del 15.03.2018, presentando una successiva versione progettuale (quella oggi istruita) che tiene semplicemente conto delle indicazioni della predetta provando a risolverne le criticità ma senza innovarne la natura in modo da giustificare la sottoposizione ad una nuova, autonoma fase procedurale più “leggera” come quella della Verifica.

Ciò doverosamente rilevato e premesso, l’Organo Tecnico procede in ogni caso nel merito dell’esame di ognuno dei punti dello S.P.A. e della documentazione presentata in data 25.02.2019 da “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. in allegato all’istanza di Verifica oggetto dei lavori odierni, riferendone qui di seguito gli esiti.

L’Organo Tecnico evidenzia le seguenti criticità:

- ◆ l’Elenco delle Autorizzazioni, pareri, nulla-osta, permessi ed altre espressioni di analogo tenore, necessari per poter realizzare e gestire le opere descritte nel progetto, predisposto da “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. risulta incompleto dei seguenti elementi:


- autorizzazione alla realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ai sensi art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione agli scarichi (domestici ed industriali) di cui art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - nulla osta per la realizzazione di manufatti nella fascia di rispetto gasdotto “SNAM Rete Gas”;
 - autorizzazione paesaggistica D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per la realizzazione di manufatti in aree vincolate (fascia di rispetto di 150 m da rio Bolome): vedi rilievi Organo Tecnico e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, riportati alla successiva lett. e) “*Inquinamento e Disturbi Ambientali*”, matrice ambientale “*Paesaggio*” del presente Titolo;
- ◆ l’Organo Tecnico osserva che la capacità di trattamento dell’impianto, pari a 75 t/d, è stata ottenuta da “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. suddividendo la quantità annua di fanghi che la predetta intenderebbe lavorare, pari a 16.500 t, per 220 giorni lavorativi annui, non tenendo conto del contributo sul quantitativo giornaliero di rifiuti trattati, costituito dal rifiuto verde, pari a 1500 t./anno. Inoltre, dalle indicazioni fornite nel progetto, non risulta che la potenzialità massima di trattamento dello stabilimento derivi da un effettivo limite tecnologico degli impianti impiegati bensì dalla mera volontà del proponente, il quale prevede che la fase di miscelazione del rifiuto in ingresso avverrebbe per non più di 9 ore al giorno. L’Organo Tecnico fa notare come questa scelta non sia tuttavia supportata da indicazioni oggettive idonee a verificare l’effettiva impossibilità di eseguire la predetta fase anche per un lasso di tempo maggiore su base giornaliera. In riferimento a quanto testé rilevato l’Organo Tecnico sottolinea che la potenzialità presentata nel progetto, con l’aggiunta dello strutturante, rappresentato anche da rifiuti (rifiuto verde indicato pari a 1500 t/anno, ammendante compostato verde la cui qualifica di M.P.S. è legata al suo utilizzo a beneficio dell’agricoltura e non in un impianto di trattamento rifiuti con altre finalità) in quantità giornaliera non definite ma inevitabilmente significative ai fini del superamento del valore soglia indicato nell’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (I.P.P.C.). Vista l’assenza di considerazioni puntuali del proponente sulla capacità produttiva dell’installazione in relazione alle disposizioni I.P.P.C. (cfr. Criteri Applicativi del Direttore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14.11.2016 – Punto 1), l’Organo Tecnico ritiene che la valutazione della capacità produttiva, condotta ai fini dell’attribuzione o meno dell’iniziativa alle disposizioni riguardanti le installazioni I.P.P.C., non sia stata condotta da “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. in maniera compiuta. Ne deriva che, essendo assimilabile alla tipologia I.P.P.C. “5.3” dell’Allegato VIII alla Parte II D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto necessita, per la sua realizzazione ed esercizio, del rilascio dell’A.I.A. e che deve dare applicazione alle relative norme tecniche in materia di migliori tecnologie disponibili (B.A.T.) (cfr. Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10.08.2018). Ipotesi, questa, peraltro ispirata (e suffragata) dall’attenta disamina condotta dal proponente nel paragrafo in cui espone l’applicazione delle B.A.T., in evidente contrasto con la ferma volontà, esplicitamente ribadita da “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. in più punti della Relazione Ambientale, di non presentare istanza di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto disposto al Titolo III – bis del D. Lgs 152/2006. Questa assenza di univocità tra condotta ed intenzione genera tuttavia evidenti ripercussioni, intanto sulle scelte tecnologiche operate dall’azienda e poi sull’iter procedurale associabile all’istanza di A.I.A. (fase di evidenza pubblica della progettazione definitiva inclusa) successivamente alla conclusione della presente fase di Verifica di Assoggettività a V.I.A.;

- ◆ l'Organo Tecnico rileva che, nell'Introduzione ("Sezione Zero") di pagina 6 della "Relazione Ambientale", è affermato che: *"la nuova attività sarà organizzata in modo completamente indipendente in termini organizzativi ed operativi, mediante l'utilizzo di strumenti, impianti ed apparati non comuni all'attività già autorizzata..."* mentre a pag. 28 del documento stesso è asserito che: *"un fattore sicuramente positivo è la gestione coordinata fra l'attuale struttura della Ditta La Container, che nel sito ha già presenti: i) il management tecnico decisionale dell'azienda ii) la struttura tecnico-manutentiva...iii) la struttura amministrativa...iv) la struttura operativa..."*. Le testé segnalate incongruità non permettono di definire in maniera inequivocabile se l'attività in progetto sia indipendente rispetto all'attività già esistente. In alternativa il progetto dovrebbe essere inteso quale ampliamento dell'attività già esistente, con necessaria valutazione cumulativa degli impatti del sito complessivamente inteso;
- ◆ in merito alla capacità di trattamento prevista dal progetto dell'impianto pari a un massimo di 16.500 tonn./anno, l'A.S.L. BI, partecipante alla riunione dell'Organo Tecnico, evidenzia che il testo "LINEE GUIDA - IL COMPOSTAGGIO (fermentazione aerobica di materiale organico) Revisione Settembre 2010" della Regione Piemonte, a pag. 7 esprime le seguenti indicazioni:

"Per i nuovi impianti si dovrà limitare la capacità di lavorazione a poche centinaia di tonnellate all'anno se sono in prossimità di centri abitati; all'aumentare della quantità trattata, infatti, aumenteranno proporzionalmente i problemi, come la produzione di odori e di rumori. Si propone come limite indicativo una capacità di 2.000 ton/anno nei comprensori montani, per impianti che spesso sono aperti; per impianti chiusi in capannoni, solitamente, le dimensioni operative economicamente più valide sono dell'ordine delle 10.000 tonnellate annue"

La maggiore capacità di trattamento rispetto alle indicazioni sopra riportate deve quindi comportare una maggiore cautela nelle considerazioni sull'impatto odorigeno;

- ◆ secondo quanto indicato dal proponente alle pagine 18 e 19 della "Relazione Ambientale", la potenzialità dell'impianto è valutata considerando 16.500 t/a di fanghi, ai quali occorre aggiungere 8.800 t/a. di materiale strutturante necessario per attuare il processo di bio-ossidazione costituito da 1.500 t/a di rifiuto verde, da ammendante compostato verde per 6.000 t/a (il cui carattere strutturante, a valle della vagliatura, risulta per l'Organo Tecnico assai discutibile) oltre alle 1.300 t/a di sovrappiù ottenuto dalla vagliatura del *compost*. Tale scelta non risulta tuttavia comprensibile (oltre che contraria alle disposizioni normative vigenti: cfr. punti precedenti) in quanto determinerebbe l'utilizzo, all'interno del proprio processo di trattamento dei rifiuti, di una materia prima seconda che ha già completato un processo finalizzato all'ottenimento di un ammendante (impiegabile per migliorare le caratteristiche fisiche del terreno agrario) presso un altro impianto di trattamento rifiuti anziché un rifiuto in grado di apportare le stesse caratteristiche strutturanti ad un costo più contenuto. In definitiva il proponente non ha fornito elementi in grado di escludere la possibilità di utilizzare un maggiore quantitativo di rifiuto verde in sostituzione dell'ammendante compostato verde; fatto che confermerebbe il già riscontrato superamento della soglia di 75 t/d e quindi la classificazione dell'attività in progetto tra quelle assoggettate al rilascio dell'A.I.A. per la tipologia di cui al punto 5.3 lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In detta eventualità le valutazioni circa l'impiantistica proposta non possono prescindere dalle indicazioni della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10.08.2018, recante: *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59"*, con particolare riferimento agli impianti di trattamento meccanico-biologico. Questo aspetto è stato considerato dal proponente alle pagine da 98 a 117 e della "Relazione Ambientale", dove è operato il confronto tra le tecnologie applicate e le B.A.T.;


- 
- ◆ A pagina 116 della “Relazione Ambientale” “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. indica i controlli per la verifica di conformità dell’ammendante compostato misto prodotto dal trattamento individuato in riferimento al punto 5 (ammendante compostato misto) dell’Allegato n. 2 del D. Lgs. 75/2010 anche se, a giudizio dell’Organo Tecnico, il riferimento corretto sarebbe stato al punto 13 (cfr.: ammendante compostato con fanghi), che prevedono l’analisi dei parametri previsti dal D. Lgs. 75/2010 e dei metalli pesanti (senza però indicare limiti di riferimento) mentre non prevedono la ricerca degli idrocarburi. Tali verifiche rivestono particolare importanza in considerazione del fatto che alcuni impianti di depurazione di titolarità del “CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI”, da cui dovrebbe provenire la maggior parte dei fanghi, tratta oltre agli scarichi civili anche reflui industriali e rifiuti liquidi;
 - ◆ l’A.S.L. BI, partecipante alla riunione dell’Organo Tecnico, rileva che il progetto qui esaminato prevede un volume massimo del materiale in maturazione pari a 4.650 m^3 ($62 \text{ m}^3 \times 75 \text{ gg}$) che occuperà un’area di ca. $1.900\text{-}2.000 \text{ m}^2$ in cumuli con un’altezza massima al centro di 4,2-4,3 metri. La modalità di trattamento descritta è in contrasto con le Linee Guida della Regione Piemonte “*IL COMPOSTAGGIO - Fermentazione Aerobica di Materiale Organico Revisione Settembre 2010*”, che a pag. 10 osservano: “*La successiva fase di maturazione dovrebbe durare almeno 60 giorni in cumuli di altezza non superiore ai 2,5 metri, sarà possibile attuare processi più rapidi in condizioni particolari*”;
 - ◆ la Tabella di pag. 26 della “Relazione Ambientale”, con l’elenco dei codici C.E.R. da trattare, riporta alcuni C.E.R. non contemplati nelle tipologie esplicitate al punto 16.1 del § “16 Rifiuti compostabili” dell’Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05.02.1998. Va sottolineato che la legittimazione per la Provincia di Biella a rilasciare autorizzazione finalizzata ad ottenere M.P.S. da rifiuti non ricompresi nel predetto Decreto è venuta meno con la pubblicazione della Sentenza n. 1129 del 28.02.2018. In detto pronunciamento la IV Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che, in base alla normativa comunitaria ed italiana, in assenza di specifico provvedimento comunitario, spetta solo allo Stato – e non alle Regioni (leggasi Province per il Piemonte, in virtù delle norme di delega) – il potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto.

Con riferimento, poi, alle **ALTERNATIVE PROGETTUALI e LOCALIZZATIVE**, l’Organo Tecnico dà atto che il proponente ha esaminato sia l’opzione zero che alternative localizzative nella zona d’interesse.

b) **CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:**

L’Organo Tecnico rileva, dalla documentazione progettuale resa disponibile dal proponente, l’assenza di cumulo con altri progetti.

c) **UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:**



SUOLO e SOTTOSUOLO: L’Organo Tecnico prende atto di quanto il proponente afferma in merito alle risorse qui esaminate e cioè che i potenziali impatti sulle componenti, dovuti alle operazioni di livellamento del terreno, escavazione per le fondazioni, realizzazione di opere viarie, non apporterebbero modifiche morfologiche all’area se non una lieve variazione della pendenza del

terreno per l'insediamento del fabbricato e che non si avrebbe produzione di terre e rocce da scavo in quanto il terreno asportato verrebbe riutilizzato *in loco*.

Rimane però da sottolineare - a giudizio dell'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella, componente del nucleo fissa dell'Organo Tecnico Provinciale - come il proponente non affronti l'argomento da un punto di vista ecosistemico. Infatti, sebbene la modifica riguardi un'area il cui uso è già previsto dal P.R.G.C., l'A.R.P.A., rimarca che la realizzazione del progetto causerebbe consumo di suolo e la conseguente perdita di servizi ecosistemici. Tale aspetto non è sempre considerato a livello locale ma nella pianificazione regionale (cfr. Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2018) e nella programmazione nazionale e internazionale sta avendo sempre maggiore e opportuno risalto, tenuto in conto del fondamentale ruolo ambientale ormai chiaramente riconosciuto. L'A.R.P.A. ritiene quindi che anche i singoli interventi debbano essere di volta in volta accuratamente valutati.

Il suolo infatti garantisce i "servizi eco-sistemici", che riguardano il contributo degli ecosistemi al benessere umano. L'unione Europea, attraverso l'Agenzia per l'ambiente E.E.A. promuove la C.I.C.E.S. (Common International Classification of Ecosystem Services in) che definisce i servizi in:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).

E' noto che il suolo si rigenera in tempi estremamente lunghi. Pertanto è da considerarsi risorsa ambientale essenzialmente non rinnovabile. Il concetto di consumo di suolo è quello indicato dall'ISPRA nel rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" 288/2018 (cfr. pag. 1), definito come "una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)". Nel rapporto succitato è evidenziato come nel solo Piemonte la tendenza sia ancora positiva, con un aumento da 173.933 ha nel 2016 a 174.349 ha nel 2017, con una perdita netta di 416 ha in un solo anno mentre a livello nazionale il valore supera i 5000 ha (cfr. ISPRA 288/2018, pag. 15).

Nella relazione ISPRA si legge: "Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). In un recente documento, è chiarito che l'azzeramento del consumo di suolo netto, obiettivo che l'Unione Europea richiede di raggiungere entro il 2050, significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali" (Commissione Europea, 2016) (cfr. ISPRA 288/2018, pag. 2).

L'A.R.P.A. ritiene quindi sempre più necessaria la valutazione di alternative progettuali che riutilizzino edifici esistenti e dimessi, per la cui copiosa presenza nel territorio biellese, è difficile non trovare soluzioni adeguate.

L'A.R.P.A. ricorda comunque che la perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali specifiche. La perdita di risorse non è sostenibile senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto: in altri termini, a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche, occorre una rigenerazione in altri ambiti.

La compensazione ambientale del consumo di suolo dovrebbe restituire quindi funzioni ecosistemiche equivalenti a quelle perse, poiché il fine è quello di garantirne la funzionalità complessiva in una determinata area.

La compensazione per la perdita di un suolo oggi potenzialmente ancora agricolo dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati e, quando ciò non sia possibile, quale estrema soluzione, si potrebbe ricorrere ad altre forme di compensazione. L'A.R.P.A. richiede pertanto, nella progettazione definitiva necessaria per le successive fasi procedurali, di evidenziare quali misure compensative oltre che a quelle mitigative siano state previste per la matrice in esame.

L'A.R.P.A. fa infine rilevare che, per ciò che riguarda la eventuale dismissione dell'impianto, il proponente non ha fornito alcuna considerazione nel merito del destino dei manufatti e delle superfici impermeabilizzate a fine vita produttiva.

TERRITORIO: Con riguardo alla risorsa ambientale utilizzata "Territorio", l'Organo Tecnico rileva che la realizzazione dell'attività in progetto determinerebbe la messa in opera di un'attività di gestione rifiuti non pericolosi presso un'area attualmente in parte a destinazione N.I.P. (Nuovi Impianti Produttivi) e in parte Area Agricola di Frangia Urbana.

Nell'area sono identificati limitati filari boscati.

Parte delle opere in progetto ricade ancora all'interno della fascia di rispetto paesaggistico dei corsi d'acqua pubblica (cfr. quanto rilevato più oltre alla lett. e) del presente TITOLO circa gli impatti sulla matrice "PAESAGGIO") ed all'interno del limite di rispetto del depuratore consortile, del limite di rispetto del gasdotto.

L'area risulta inoltre adiacente alla Cascina "Ronco", classificata dal P.R.G.C. tra i "Nuclei Rurali Produttivi in Zona Agricola" ed all'interno della Fascia di rispetto di strutture zootecniche esistenti rappresentato dalla medesima cascina.

ACQUA: L'Organo Tecnico rileva che le considerazioni svolte dal proponente sulle acque meteoriche potenzialmente contaminate (cfr. §§ 1.1.4., 1.4.4.2.) non tengono conto dei criteri alla base delle valutazioni contenute nel D.P.G.R. n. 1 del 20.02.2006 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne". In particolare la "Relazione Ambientale" de "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c., per superfici scolanti, intende quelle provenienti dalla copertura dei fabbricati, ben diversa dalla definizione operata all'art. 6 comma 1 lett. f) della succitata norma regionale.

Anche la quantificazione del bacino di raccolta delle acque da trattare operata da "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. non ha tenuto conto dei criteri regionali (cfr. art. 6 comma 1 lett. b) del succitato D.P.G.R. Ne deriva che le conclusioni alle quali perviene il proponente sull'argomento qui esaminato risultano purtroppo non confrontabili con le disposizioni tecniche previste dalla normativa regionale di competenza.

Sebbene poi l'unica interferenza con i corsi d'acqua riguardi lo scarico delle acque di seconda pioggia in un rio affluente del T. Bolome, l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella – componente del nucleo fisso dell'Organo Tecnico Provinciale – segnala che, per quanto riguarda i Corpi Idrici di riferimento, che il T. Bolome fa capo al Corpo Idrico T. Oremo 06SS2F351PI, che attualmente non ha raggiunto gli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva e dal conseguente Piano di Gestione dell'Autorità di Bacino del Distretto del Fiume Po del 2015:

Regione del distretto	Codice corpo idrico (9_CICRIS)	Nome corso d'acqua	Natura	Usi per i trattamenti e medicinali	Pressioni significative	Impatti significativi	Staz. mont.	Stato CHIMICO	Obiettivo CHIMICO PGG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DGA	Motivazione per esenzione indicata	Stato Potenziale ECOLOGICO	Obiettivo ECOLOGICO PGG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DGA	Motivazione per esenzione indicata
Piemonte	06SS2F351PI	OFEMO	naturalis		1.1; 2.1; 4.5.1	IN, IO, IC, IM, T; Atte_A102; Costr. Tar_A02; FA_IDR; HA_MGR; Ato	si	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021		

Tra le pressioni individuate a carico del C.I. vi sono i seguenti codici wise: a) 1.1, Scarichi di acque reflue urbane depurate; b) 3, Deviazioni idriche e soprattutto c) 4.5.1 Alterazioni morfologiche – Altro- Modifiche della zona riparia/piana alluvionale/litorale dei corpi idrici determinate da “Sviluppo urbano (comparto civile) – etc...”.

Tali informazioni, oltre che necessarie per un inquadramento ambientale dell'area in cui graverebbe la nuova attività e non riportate nel progetto reso disponibile con l'istanza qui istruita, possono essere utili nell'individuazione di elementi di mitigazione e compensazione ambientale da parte dell'azienda proponente per ciò che riguarda l'inserimento della potenziale attività nell'area in esame.

BIODIVERSITA': L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella, componente del nucleo fisso dell'Organo Tecnico Provinciale, rileva che l'area nella quale verrebbero realizzate le opere in progetto si trova in stretta prossimità con un corso d'acqua facente parte del sistema dei Corpi Idrici monitorati dal sistema di gestione regionale e soggetti agli obiettivi previsti dalle norme e definiti dall'Autorità di Distretto. Nell'ambito della biodiversità l'intervento in progetto provocherebbe comunque un'ulteriore discontinuità negli ambienti naturali anche se si tratta di ambienti attualmente non strettamente individuati come “ad elevato valore naturalistico”. L'A.R.P.A. osserva che un intervento di questo tipo dovrebbe essere accompagnato da miglioramenti ambientali idonei ad accrescere la qualità dell'area, comprendendo, nell'intervento, anche azioni orientate all'introduzione di specie vegetali di pregio e ricostituzione di *habitat* per la fauna utili a favorire la connessione ecologica con gli ambienti a maggiore valore naturalistico o che dovranno raggiungerlo, per disposizione di legge

d) **PRODUZIONE DI RIFIUTI:**

L'Organo Tecnico rileva che l'area dedicata allo stoccaggio del compost prodotto dall'impianto pare molto limitata in considerazione dei quantitativi trattati e della inevitabile stagionalità con cui detto ammendante viene distribuito.

e) **INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:**

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico rileva le seguenti problematiche:

AMBIENTE IDRICO: L'Organo Tecnico rileva che la porzione territoriale interessata dalla realizzazione delle opere ma più in generale il territorio del Comune di Ponderano, sono interamente compresi nell'area di ricarica degli acquiferi profondi (cfr. D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441). La circostanza è stata per altro correttamente esposta dal proponente al § 2.3. della “Relazione Ambientale”, senza tuttavia operare valutazioni di sorta circa la potenziale applicazione delle disposizioni contenute nelle Linee Guida approvate con la Deliberazione suddetta al caso specifico: (cfr. §§ 4 “Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale” e 5. “Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi”).

RUMORE: L'Organo Tecnico prende atto che, all'interno della documentazione progettuale-ambientale allegata all'istanza qui istruita, “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. fornisce delle valutazioni di massima degli impatti sulla matrice ambientale che possono ritenersi sufficienti benché condotte non conformemente alle indicazioni della D.G.R. 02.02.2004 n. 9-11616 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”. L'Organo Tecnico dà atto che il

medesimo rilievo è stato avanzato altresì da parte del Comune di Biella nella nota citata in premessa (cfr. Città di Biella nota n. 18036 dell'01.04.2019 pervenuta in data 01.04.2019).

EMISSIONI IN ATMOSFERA: L'Organo Tecnico rileva che, nella "Relazione Ambientale" (cfr. pagina 21), "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. ha indicato i parametri di progetto utilizzati per dimensionare i biofiltri da installare per il trattamento degli effluenti aspirati dalla fase di biossidazione accelerata. Vanno tuttavia sottolineate considerevoli incongruenze tra quanto dichiarato nella "Relazione Ambientale" predetta e quanto rappresentato nella planimetria dello stabilimento. Nello specifico l'Organo Tecnico osserva che, a fronte di una prevista sezione filtrante così descritta dal proponente:

"A servizio del capannone ospitante la fase ACT è presente un biofiltro, suddiviso in n. 4 moduli, per l'abbattimento degli odori, frutto del seguente dimensionamento:

- Tempo di ritenzione 38-40' sec

- Altezza del substrato 2,4 m

- Portata al biofiltro: 28.500 Nmc/h (vedi più avanti la giustificazione di questo dato dimensionale)

Sulla base di parametri di processo prescelti, si ottiene:

- Volume totale: 300 mc

- Superficie totale: 125 mq

Si sono scelte soluzioni d'allestimento come nel seguito descritto:

• strutture contenitive in ferro verniciato rinforzato (n. 4 containers); ogni containers ha le seguenti misure: larghezza m 2.5, lunghezza m 12.5, altezza m 2.5, posizionati di fianco al capannone su platea in cls dotata di sistema di raccolta delle acque; le pareti sono state sottoposte a trattamento anticorrosivo con vernice epossidica bi componente;"

nella planimetria allegata al progetto "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. riporta i 4 biofiltri con dimensione considerevolmente differente da quelle previste (da una valutazione di massima parrebbero contenitori di dimensioni pari a 2,5 m x 5,5 m). In particolare spicca la discrasia tra la lunghezza rappresentata nell'elaborato grafico e quella indicata nella "Relazione Ambientale", pari a 12.5 m. Tale incongruenza assume evidenza in considerazione dei ricorrenti rilievi circa le insufficienze segnalate in ordine alla necessità di spazi idonei per la collocazione delle diverse componenti impiantistiche.

L'Organo Tecnico non condivide poi le metodiche utilizzate per calcolare la portata d'aria che verrebbe trattata dai biofiltri, quantificata in 28.500 Nmc/h. A fronte delle seguenti valutazioni di pag. 22 della "Relazione Ambientale":

"Volume a vuoto del capannone: superficie ca. 1450 mq – Altezza media ca. 8,0 mt

Volume a vuoto ca. 11.600

Mediante il capannone è interessato dalla presenza di cumuli in compostaggio e/o in lavorazione che occupano un volume di circa 2.000 mc, quindi restano liberi ca. 9.500 mc di aria da ricambiare. La portata complessiva necessaria, per il triplo ricambio, è di 28.500 Nmc/h.

L'insieme dei tre ventilatori garantiscono 28.500 Nmc/h, quindi idonei per consentire i corretti ricambi",

all'Organo Tecnico non pare corretto sottrarre, al volume del capannone, quello medio stimato dei cumuli in compostaggio, poiché l'impianto di aspirazione andrebbe dimensionato in maniera conservativa in situazioni critiche rappresentate dal quantitativo minimo – non medio - di materiale in giacenza, tale approccio farebbe venir meno il presupposto per cui, in qualsiasi condizione di esercizio di tale fase venga garantito il numero minimo di ricambi d'aria previsti.

L'Organo Tecnico evidenzia che i 3 ricambi d'aria proposti dal proponente per l'edificio utilizzato per la fase di biossidazione accelerata non rispettano le B.A.T. e le Linee Guida della Regione

Piemonte richiamate nei punti precedenti, le quali prevedono - in presenza di lavoratori - almeno 4 ricambi/ora.

Inoltre l'impianto di ricambio e trattamento dell'aria nel progetto è descritto come attivo per 10 h/d in tempo diurno (come si evince a pag. 83 della "Relazione Ambientale" predisposta dal proponente al § 3.2.6. Rumore e Vibrazioni). L'Organo Tecnico non comprende come potrebbe essere considerato efficace, ai fini della riduzione dell'impatto odorigeno, un impianto di estrazione e trattamento che funzionasse solo per circa 10 h/d, in tempo diurno e che, dopo un'interruzione di 14 ore, venisse riavviato, trovandosi a dover filtrare aria estremamente inquinata, concentrata dalla mancanza di ricambio per il periodo di fermo impianto.

L'Organo Tecnico rileva infine che "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. prevede ancora la copertura dei cumuli di materiale in maturazione nelle platee esterne con un telone rimovibile. Il proponente ha fornito una descrizione di massima della gestione di tali coperture, precisando che, nella fase di esercizio dell'impianto, provvederebbe a verificare gli impatti odorigeni eventualmente generati da tale processo e, in presenza di difficoltà di contenimento degli odori, procederebbe (quale opera di mitigazione opzionale), alla realizzazione di strutture rigide e chiuse per le platee esterne, di altezza media pari a 6 m e di volume pari a 12.000 m³. Detti manufatti sono rappresentati in specifico elaborato grafico, nel quale il proponente riporta il sistema di captazione degli effluenti di tale fase, per garantire i ricambi d'aria dei capannoni: esso genererebbe una portata di almeno 27.000 m³/h da trattare poi mediante 5 biofiltri collocati all'ingresso dello stabilimento.

L'Organo Tecnico in merito a tale configurazione progettuale rileva che i calcoli effettuati sulla portata risultano - anche in questo caso - sottostimati, in quanto il proponente ha considerato solo il volume mediamente "libero" dei capannoni. Inoltre il dimensionamento dei biofiltri presenta problematiche simili a quelle evidenziate più sopra per la fase di biossidazione accelerata, dal momento che anche in questo caso gli spazi previsti per la realizzazione di tali sistemi di trattamento degli effluenti non paiono sufficienti.

SUOLO e SOTTOSUOLO: L'Organo Tecnico prende atto che la soluzione progettuale qui esaminata non prevede ingenti produzioni di terra e rocce da scavo, gli esigui quantitativi prodotti verrebbero reimpiagate all'interno del cantiere.

SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: L'Organo Tecnico rimanda a quanto osservato alla matrice ambientale "EMISSIONI IN ATMOSFERA" qui sopra e ritiene che il proponente abbia fatto una valutazione delle emissioni odorigene parziale e incompleta (vedi Parte V – D.G.R. 09.01.2017, n. 13-4554), a fronte delle seguenti criticità:

- capannone di bi-ossidazione privo di bussola di scarico del materiale;
- impianto di filtrazione utilizzato per un periodo pari a 10 ore al giorno;
- grandi cumuli di materiale in maturazione forniti di sola copertura telonata. La stima non considera il contributo del materiale in maturazione e non chiarisce se gli impianti considerati hanno le medesime caratteristiche sopra evidenziate. Nella zona (a circa 800 m di distanza) è già presente una attività oggetto di controversie ("Gabba Giulio" S.r.l.), non sono stati identificati i possibili recettori (nessuna considerazione neanche rispetto al vicino Ospedale) e mancano perfino le dovute considerazioni sulla attigua abitazione rurale (nella proprietà del proponente), attualmente non abitata ma che, in futuro, potrebbe diventare tale a seguito, ad esempio, di eventuale cambio di proprietà.

Con riferimento specifico alla matrice "Salute dei Lavoratori", l'A.S.L. BI, che partecipa alla riunione dell'Organo Tecnico, rileva che:

- il proponente ha fornito una descrizione generica delle operazioni che si intenderebbero svolgere: "Fase 1 UFFICIO REGISTRAZIONE DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI; Fase 2

AREA CARICO/SCARICO MATERIALE; Fase 3 STOCCAGGIO MATERIALE E LAVORAZIONI VARIE” e dei lavoratori ad esse addetti, identificati nella “Relazione Ambientale” come 1 Responsabile Tecnico e 2 Operatori;

- il proponente non ha descritto le operazioni/attività previste per i lavoratori e le attrezzature/impianti in uso durante l’esecuzione delle operazioni assegnate. Parimenti non ha fornito indicazioni sulle caratteristiche dei mezzi meccanici utilizzati all’interno del capannone adibito alla bio-ossidazione ovvero le caratteristiche dei filtri dei gas di scarico e la tipologia di cabina degli operatori (movimentazione e miscelazione);
- già rispetto ai rilievi operati dall’Organo Tecnico/A.S.L. BI per le versioni precedenti del progetto, in pianta continuano a non essere illustrati i locali spogliatoio, doccia e il locale riposo/consumo dei pasti che sono previsti su *container* insieme al locale ufficio. In presenza di rischio biologico occorre progettare adeguati spazi e dotazioni nei locali spogliatoio e docce che permettano l’attuazione delle misure igieniche raccomandate dall’articolo 273 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Alla Sezione 5 “STIMA SUGLI IMPATTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO (IMPATTI SULL’AMBIENTE DI LAVORO)”, l’A.S.L. BI rileva quanto segue:

- il proponente riporta un modello di “Documento di Valutazione dei Rischi” recante i principali rischi di una “azienda tipo” (da elaborarsi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/08), i cui contenuti devono essere specifici rispetto alle lavorazioni eseguite in sito e ai rischi individuati, strettamente correlati alle attività svolte dai lavoratori suddivisi per mansioni;
- riguardo ai 3 ricambi d’aria previsti nel capannone di bio-ossidazione accelerata, rispetto ai 4 richiesti dalle B.A.T., il proponente ha fornito valutazioni che giustificano il minor numero di ricambi previsto. L’A.S.L. BI, che partecipa alla riunione dell’Organo Tecnico, non concorda tuttavia con dette valutazioni, in quanto la presenza degli operatori non può essere considerata saltuaria a fronte di una quantificazione di 2-3 h/d per l’addetto alla pala e un tempo non quantificato (ma probabilmente superiore) per l’operatore del miscelatore. Oltre a ciò nel capannone è presumibile anche immissione dei gas di scarico dei mezzi di trasporto, lavorazione/movimentazione del materiale. In tale contesto “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. non ha fornito le caratteristiche di filtrazione e condizionamento delle cabine delle macchine operative;
- con riferimento alla considerazione circa il basso impatto del tipo di materiale trattato, fanghi di depurazione, che il proponente ritiene di scarsa criticità (considerandoli sempre fanghi stabilizzati), l’A.S.L. BI ricorda che le stesse Linee Guida della Regione Piemonte sopra citate recitano: “...ad esempio, tra le matrici autorizzate per i processi di compostaggio, ve ne sono alcune che potrebbero risultare particolarmente pericolose, quali: fanghi di depurazione...”;
- il numero dei ricambi d’aria del capannone, indicato con un volume pari a 12.789 m³ a pagina 9 della “Relazione Ambientale” e pari a 11.600 m³ alla pagina 22, è calcolato al netto dei volumi occupati dai cumuli di bioossidazione. A giudizio dell’A.S.L. BI tale metodo di calcolo è inusuale, dal momento che i volumi sono variabili e non compatti e quindi hanno al proprio interno un determinato volume d’aria: in tal modo il ricambio d’aria risulta essere inferiore anche ai tre ricambi dichiarati.

VIABILITA’ E TRAFFICO VEICOLARE: L’Organo Tecnico prende atto che il proponente ritiene trascurabile l’impatto dovuto al traffico in fase di cantiere e di esercizio. In particolare, nella “Relazione Ambientale” è affermato che:

- in fase di cantiere ci sarà un incremento di traffico veicolare non significativo e coinvolgerà in zona agricola un breve tratto.

- In fase di esercizio la zona verrà interessata da un incremento del 25% di transiti rispetto alla situazione attuale in strada Case Sparse, attualmente caratterizzata da traffico intenso.


L'Organo Tecnico rileva poi che gli elaborati progettuali prodotti in allegato alla Istanza di Verifica qui esaminata, prevedono la realizzazione della strada di accesso al nuovo stabilimento al di sopra del gasdotto regionale di titolarità della "SNAM RETE GAS" S.p.A., senza tuttavia che il proponente abbia fatto cenno alla necessità di acquisire dal predetto Gestore di Rete il necessario nulla osta. L'Organo Tecnico segnala che il Gestore, in assenza di indicazioni in tal senso da parte del proponente nell'elenco dei provvedimenti autorizzatori a vario titolo e dei nulla osta o pareri, non è stato consultato ad opera della Provincia insieme agli altri soggetti istituzionali sopra indicati.

PAESAGGIO: L'Organo Tecnico segnala che, a seguito di approfondimenti operati sulla vincolistica della zona interessata, il progetto esaminato, non ostante quanto riportato nella tavola n. 1- Planimetria", risulta da realizzare in un'area **inclusa** nella fascia di rispetto di 150 m da un corso d'acqua pubblica – rio Bolome - (cfr. fasce interne ed allargate di cui **art. 14 P.P.R.**, individuate nella Tavola "P4" del predetto). Per detta circostanza "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c., per poter realizzare le opere in progetto deve conseguire l'autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.


Di converso l'Organo Tecnico rileva che la tavola prodotta dal proponente in allegato all'istanza qui istruita non è evidentemente corretta, non essendo coerente **né con le indicazioni del P.P.R. né con le previsioni del P.R.G.C. Ponderano.**







A supporto delle conclusioni cui è giunto l'Organo Tecnico Provinciale si confronti quanto segue:

Estratto Tavola 1 Progetto "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c..



Estratto Tavola 3.2.4 del P.R.G.C. di Ponderano.



-  Depuratore
-  Limite di rispetto del depuratore (Delibera CITA1 del 04/02/77)
-  Pozzi acqua potabile
-  Zona di rispetto captazioni idropotabili (R-200 - c.6 art.94 D.Lgs. 152/06)
-  Fascia di rispetto paesaggistico dei corsi d'acqua - 150 m (art. 142 D.Lgs.42/2004)
-  Fascia di rispetto dalle strutture zootecniche esistenti

Va sottolineato che la necessità del conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) è stata altresì rilevata da apposita verifica sulle previsioni del P.P.R. operata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC e comunicata nella propria nota n. 5054 34.10.05/606 del 29.04.2019, trasmessa dal Comune di Ponderano e citata in premessa.

FLORA e FAUNA: L'area oggetto di intervento risulta essere parte di un contesto che ha già subito modificazioni antropiche e pertanto il proponente ritiene trascurabile il disturbo provocato dalla realizzazione dell'impianto su fauna e flora e perdita di *habitat*.

La predetta valutazione è ritenuta plausibile dall'Organo Tecnico.

Richiamando quanto già indicato nella sezione biodiversità l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella, componente del nucleo fisso dell'Organo Tecnico Provinciale ritiene comunque che sia auspicabile un migliore inserimento ambientale della nuova struttura, valutando l'accompagnamento delle opere con azioni orientate a migliorare la soluzione finale e mitigando

l'interferenza con gli ambienti naturali, attraverso una maggiore connessione ecologica con le aree limitrofe. Inoltre acquista un rilievo importante una gestione del cantiere e del post-cantiere con accurati monitoraggi a garanzia del corretto sviluppo degli interventi di ripristino e della corretta gestione delle azioni di contrasto alla propagazione delle specie alloctone invasive. Dovrà quindi, nella progettazione definitiva necessaria per le fasi procedurali seguenti, essere definito progetto di inserimento/ripristino vegetazionale e dovrà essere redatto un piano di monitoraggio adeguato della durata almeno triennale.

f) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:

L'Organo Tecnico non rileva la presenza di situazioni di rischio significativo di gravi incidenti, calamità o cambiamento climatico, riconducibili all'attività descritta nel progetto qui esaminato.

g) RISCHI PER LA SALUTE UMANA: L'Organo Tecnico rimanda a quanto osservato più sopra a proposito della matrice ambientale "SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI" del § "e" ed al § f) del presente TITOLO.

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE: L'Organo Tecnico segnala che, nell'area interessata dalla realizzazione delle opere in progetto, la falda acquifera è sub-affiorante, come indicato nella "Relazione Ambientale" a pag. 46. In termini di impatti sulla matrice di riferimento il proponente non ha evidenziato criticità, in il quanto il progetto prevede che le aree adibite alle lavorazioni, allo stoccaggio e al transito siano pavimentate e non prevede il conferimento di rifiuti liquidi. Il proponente riferisce di aver eseguito due scavi esplorativi, dai quali sono stati prelevati campioni di terreno, poi sottoposti ad analisi granulometriche e prove di permeabilità, che hanno consentito di accertare la presenza, fino ad almeno 1,5 m di profondità, di limo argilloso con sabbia (loess), a bassa permeabilità. Il proponente evidenzia (cfr. pag. 48 Rel. cit.) che tale elemento assume valenza positiva nell'ambito delle valutazioni sulle aree di ricarica degli acquiferi profondi, ai sensi della D.G.R. n. 12-6441 del 02.12.2018. L'Organo Tecnico rileva tuttavia in proposito che la realizzazione delle fondazioni dei fabbricati in progetto comporterebbe l'asportazione del suddetto strato superficiale, avente caratteristiche geotecniche non idonee.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: Con riferimento all'elemento in esame, l'Organo Tecnico rimanda a quanto precedentemente indicato in riferimento alla matrice ambientale "Emissioni in Atmosfera" di cui al § "e" del Titolo I del presente Verbale.

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

L'Organo Tecnico relativamente all'analisi sulla pianificazione territoriale condotta dal proponente nella "Relazione Ambientale" rileva quanto segue:

- ◆ nella parte di trattazione sulla Pianificazione Regionale, il proponente non opera alcun accenno al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione*” approvato con D.C.R. n. 140 – 14161 del 19.04.2016, quanto mai pertinente in considerazione della tipologia di rifiuti che l’impianto intenderebbe trattare (Cfr. Cap. 6 e Cap. 9). In particolare il proponente non fornisce alcuna valutazione dei fattori escludenti richiamati al Cap. 9.3.
- ◆ la “Relazione Ambientale” richiama il Cap. 9.5 del “*Programma Provinciale per la Gestione dei Rifiuti*” senza tuttavia procedere ad analizzarne la vincolistica. In particolare dal confronto della Tavola n. 1 con il P.R.G.C. di Ponderano (cfr. Titolo I lett. e) – Paesaggio del presente Verbale) evidenzia la collocazione di una parte delle opere in progetto nella fascia di rispetto fluviale (fattore escludente). Lo S.P.A. inoltre non ha operato alcuna considerazione sulle fasce fluviali dell’autorità di Bacino del Fiume Po (A e B) (altro fattore escludente).

b) **RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:**

L’Organo Tecnico, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al “TITOLO I” del presente verbale.

c) **CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE.**

Rilevato che il proponente non ha operato valutazioni specifiche a proposito della capacità di carico dell’ambiente circostante, l’Organo Tecnico formula, per ciascuna delle voci riportate nell’Allegato “V”, le seguenti indicazioni:

- **Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi:** Il progetto esaminato, è da realizzare in parte in un’area inclusa nella fascia di rispetto di 150 m da un corso d’acqua pubblica – rio Bolome - (cfr. fasce interne ed allargate di cui art. 14 P.P.R., individuate nella Tavola “P4” del predetto) e quindi necessita del conseguimento della autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- **Zone montuose e forestali:** Il progetto non interferisce con zone montuose e/o forestali;
- **Riserve e Parchi Naturali:** Il progetto non interferisce con zone aventi tali caratteristiche;
- **Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della “Rete Natura 2000”:** Il progetto non interferisce con zone aventi tali caratteristiche;
- **Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell’Unione Europea:** L’Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l’interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle “*Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome*”, approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;
- **Zone a forte densità demografica:** L’area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative;

- **Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica:** L'Organo Tecnico prende atto che nessuno dei soggetti consultati ha segnalato la presenza di tali requisiti per le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto;
- **Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico):** Per quanto di conoscenza dell'Organo Tecnico e prendendo atto che nessuno dei soggetti consultati ha riferito alcunché, in senso positivo, l'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative.

TITOLO III

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

L'Organo Tecnico dà atto che, riguardo alla stima dell'impatto ambientale (I.A.) connesso all'attività descritta nel progetto qui esaminato, il proponente ha utilizzato un algoritmo complesso che tiene conto di numerosi fattori: il rischio determinato dal prodotto tra il danno (a sua volta determinato dalla somma di diversi fattori: durata evento, vulnerabilità della componente, estensione degli effetti e pericolosità dei materiali implicati) e la probabilità del verificarsi di un evento), oltre ad un fattore di correzione.

L'Organo Tecnico richiama, quindi di seguito, in forma sintetica, gli elementi critici principali – ma non esclusivi - riscontrati nella documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ed evidenziati dall'istruttoria:

- rilevata preliminarmente la sostanziale non conformità della versione del progetto oggetto dell'istruttoria odierna rispetto alle soluzioni progettuali (e la congettura degli impatti ambientali relativi), già oggetto di vaglio dell'Organo Tecnico nel corso della procedura di Verifica "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c., conclusa con la pronuncia della necessità dell'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale della versione progettuale anno 2017 (cfr. citata Determinazione Dirigenziale Provincia Biella n. 274 del 15.03.2018).
- in ogni caso, ammesso (e non così pacificamente concesso) che si possa prescindere da quanto rilevato al punto precedente, le singole parti del presente Verbale evidenziano come anche questa odierna rivisitazione di un progetto molto simile a quello già giudicato come necessario di sottoposizione a V.I.A. con la citata D.D. 274/2018, non sia riuscita nell'intento di risolvere efficacemente le problematiche ricalcanti, in larga parte, quelle già riscontrate nella versione progettuale 2017-2018, non ostante i tentativi in tal senso operati dal proponente sulle indicazioni della più volte citata Determinazione Dirigenziale

Provincia Biella n. 274 del 15.03.2018. Considerazione che giustifica, in ogni caso, per l'Organo Tecnico, una nuova richiesta di assoggettamento a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale anche per questa versione attuale del progetto;

- il proponente non ha individuato compiutamente l'iter procedimentale al quale intende assoggettare la proposta progettuale esaminata (A.I.A., Autorizzazione ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, Autorizzazione semplificata ai sensi art. 216 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Per questa ragione l'Organo Tecnico non è stato in grado di verificare in maniera esaustiva la compatibilità della scelta progettuale proposta con le norme tecniche alle quali andrà assoggettata (D.M 05.02.1998 o Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10.08.2018);
- la capacità di trattamento dell'impianto (indicata pari a 75 t/d), coincidente con il valore soglia previsto nella fattispecie 5.3. dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, in assenza di considerazioni puntuali circa la capacità produttiva (cfr. Criteri applicativi Direttore MATTM n. 27569 del 14.11.2016) a giudizio dell'Organo Tecnico pone l'iniziativa proposta tra le installazioni soggette alle disposizioni I.P.P.C. ed agli obblighi conseguenti in termini di tecnologie utilizzate (B.A.T.) e di iter autorizzativo;
- la relazione indica in alcune parti l'utilizzo di personale e strutture (pesa, uffici) dell'attività attualmente già autorizzata a "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. Detti presupposti non permettono di definire inequivocabilmente se l'attività in progetto sia indipendente ovvero debba essere intesa quale ampliamento dell'attività già esistente;
- la "Relazione Ambientale" richiama il Cap. 9.5 del "Programma Provinciale per la Gestione dei Rifiuti" senza tuttavia procedere ad analizzarne la vincolistica. La Tavola n. 1 evidenzia la collocazione di una parte delle opere in progetto nella fascia di rispetto fluviale (fattore escludente). Inoltre il proponente non ha operato alcuna considerazione sulle fasce fluviali dell'autorità di Bacino del Fiume Po (A e B) (altro fattore escludente).

Visto quanto sin qui illustrato:

- Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale presentata dal proponente in allegato all'istanza, di cui è dettagliatamente riferito nel presente Verbale;
- Preso atto dei contenuti dell'unica osservazione scritta datata 04.05.2019, pervenuta da parte della "Legambiente Circolo Biellese "Tavo Būrat"", Biella, in data 05.05.2019 via P.E.C. (prot. ricez. Prov. n. 8510 del 06.05.2019), nell'ambito della fase di evidenza pubblica cui il progetto è stato sottoposto dal 20.03.2019 – 04.05.2019 (con proroga presentazione al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine:06.05.2019), per la quale l'Organo Tecnico non dà corso alla eventuale contro-deduzione, dal momento che, seppur muovendo da presupposti e motivazioni non necessariamente coincidenti e condivise dall'Organo Tecnico, essa si allinea, nelle richieste, alle stesse conclusioni cui l'Organo Tecnico stesso è di fatto pervenuto;
- Avuto conto della tipologia dell'intervento in progetto;
- Avuto altresì conto di quanto preliminarmente precisato al Titolo I § a) del presente Verbale circa la sostanziale non difformità della versione del progetto oggetto dell'istruttoria odierna rispetto alle soluzioni progettuali e la prospettazione degli impatti ambientali relativi, già oggetto di vaglio dell'Organo Tecnico nel corso della procedura di Verifica "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c., conclusa con la pronuncia della necessità dell'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale della versione progettuale anno 2017 (cfr. citata Determinazione Dirigenziale Provincia Biella n. 274 del 15.03.2018).
- Avuto quindi conto di quanto contenuto nelle note seguenti: 1) nota P.E.C. Comune di Ponderano (BI) n. 7118 dell'11.05.2019; 2) nota P.E.C. Città di Candelo (BI) n. 4930 del

27.03.2019; 3) nota P.E.C. Città di Biella n. 18036 dell'01.04.2019; 4) nota P.E.C. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, n. 5054 34.10.05/606 del 29.04.2019. Tutte già citate in premessa

L'Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il Progetto esaminato, denominato: "Nuovo impianto per messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d" (VERSIONE PROGETTO: FEBBRAIO 2019), da realizzarsi nel Comune di Ponderano, **non possa essere escluso** dalla successiva fase di Valutazione di cui all'art. 27 bis e del L.R. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra ampiamente illustrate.

Nessun argomento dovendo più essere trattato, il Presidente dichiara chiusa la riunione


Allegati:


- 1) nota P.E.C. Comune di Ponderano (BI) n. 7118 dell'11.05.2019;
- 2) nota P.E.C. Città di Candelo (BI) n. 4930 del 27.03.2019;
- 3) nota P.E.C. Città di Biella n. 18036 dell'01.04.2019;
- 4) nota P.E.C. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI-NO-VCO e VC, n. 5054 34.10.05/606 del 29.04.2019
- 5) Osservazione "Legambiente Circolo Biellese "Tavo Bürat"", Biella, datata 04.05.2019 SENZA ALLEGATI.

Il Segretario verbalizzante
dott. Graziano Stevanin



Il Presidente dell'O.T.
dott. Marco Fornaro





Memo

Oggetto: Comune di PONDERANO - Protocollo numero 7294 del 15/05/2019 - stanza Ditta La Container di Sergio Pigato & C. S.N.C. - Nuovo impianto di messa in riserva - recupero- scambio di rifiuti non pericolosi.

Mittente: poliziamunicipale.ponderano@pec.ptbiellese.it

Data: 15/05/2019 16:23

A: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Comune di Ponderano

Prot. 0007294 del 15/05/2019

Oggetto: Pratica S.U.A.P. 23/2019 - PROVINCIA DI BIELLA: [20190004851] E-XI-2-193: PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI IN PONDERANO (BI) SOTTOP A VERIFICA DI V.I.A. D.LGS.152/06 E SS.MM.II. ART. 19 PRESENTATO DA "LA CONTAINER" S.N.C., PONDERANO PROG. V

Comune di PONDERANO - Protocollo numero 7294 del 15/05/2019 Buongiorno, per il completamento della pratica in oggetto si trasmetteono in allegato alla presente il verbale della Commissione Locale per il paesaggio riunitasi in data 09/05/2019, nonchè il verbale di istruttoria redatto dal competente Ufficio Tecnico di Ponderano. Cordiali saluti. Il Resp. SUAP Ruggero Barberis

codice archiviazione: 155988

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, del REG. UE 679/2016 e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Allegati:

segnatura.xml

2,5 KB

SKM_284e19051416380.pdf

1,0 MB

PROVINCIA di BIELLA	
SETTORE AMBIENTE	
16 MAG. 2019	
N° Prot. 9293	PEC
Serv. B3	Tit. Cat. Fasc.



COMUNE DI PONDERANO

UFFICIO TECNICO

Ponderano, 11/05/2019
Prot.n. 7118

Spett.le
SUAP COMUNE DI PONDERANO
- SEDE -

OGGETTO: istanza La Container di Sergio Pigato & C. S.n.c. : "Nuovo impianto di messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica) di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d nel Comune di Ponderano"

In riferimento all'oggetto, si comunica che la pratica è stata sottoposta all'esame della Commissione locale per il paesaggio istituita in forma associata tra i Comuni di Candelo, Gaglianico, Ponderano, Benna, Verrone e Sandigliano con D.C.C. n. 26 del 01/03/2011, modificata e integrata dalla D.C.C. n. 42 del 24/03/2011

VERBALE 2/3

Richiedente/i: LA CONTAINER DI SERGIO PIGATO & C.
Oggetto: "Nuovo impianto di messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica) di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d nel Comune di Ponderano"
Fase di Verifica ad assoggettabilità a V.I.A.
Ubicazione: COMUNE DI PONDERANO Località Cascina Ronco

Ai fini di completamento dell'istruttoria e per la successiva trasmissione alla Provincia di Biella si trasmettono in allegato alla presente il verbale della Commissione Locale per il paesaggio, riunitasi in data 9/05/2019, nonché il verbale di istruttoria redatto dal competente ufficio.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Lo Manto Dr.ssa Nidoletta



VERBALE N. 2/3

- 1 - Richiedente/i: **PROVINCIA DI BIELLA per progetto Ditta LA CONTAINER**
- 2 - Richiesta di: **IMPIANTO PER MESSA IN RISERVA/RECUPERO/SCAMBIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (FANGHI DA DEPURAZIONE BIOLOGICA)**
- 3 - Ubicazione: COMUNE DI PONDERANO – Cascina Ronco
sull'area censita in Catasto come segue: Foglio n. 1 Mappale/i n. 28
- 4 - Destinazione P.R.G. Comune di PONDERANO: USI AGRICOLI – PRATI STABILI DI PIANURA
- 5 - Progettista GEOM. CUCCO GIOVANNI BATTISTA
- 6 - Data domanda: 26/02/2019 - Prot..n. 3580 – DA PROVINCIA NDI Biella 14/03/2019 prot.n. 4851

Parere della Commissione del Paesaggio:

Verificate, ai sensi dell'art n. 146 del D.Lsvo. n. 42/2004:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con obiettivi di qualità paesaggistica;

PARERE

La Commissione non ritiene necessario l'assoggettamento alla procedura di VIA per gli aspetti di propria competenza. Qualora l'intervento ricadesse in area soggetta a vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sarà necessario provvedere alla richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione prevista.

Ponderano, 09/05/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Arch. CAMPAGNOLO Cristiano

Dott. Forestale FIAMMENGO Claudia

Dott.Geol. RONDANIN Massimo ...assente.....

Arch. CORBELLARO Filippo

Arch. BARBERA Silvestroassente.....



p/ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL TECNICO COMUNALE
con funzioni di Segretario Verbalizzante
Geom. Maria MAROVINO

VERBALE D'ISTRUTTORIA PER PROCEDIMENTO
DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- 1 - Richiedente/i: **Provincia di Biella per progetto Ditta LA CONTAINER relativo a: Impianto per messa in riserva / recupero / scambio di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica);**
- 2 - Richiesta di: parere per VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' A PROCEDURA DI VIA
- 3 - Ubicazione: Cascina Ronco
sull'area censita in Catasto come segue: Foglio n. 1 Mappale n. 28 parte
- 4 - Progettista geom. Cucco Giovanni Battista
- 5 - Data domanda: 26/02/2019 Prot..n.: 3580 – da provincia di Biella 14/03/2019 prot. 4851

- Verificato che l'istanza autorizzativa è depositata presso la Provincia di Biella pertanto dal punto di vista amministrativo non compete al Comune la verifica dell'iter e/o allegati.
- Verificato che l'Amministrazione provinciale ha richiesto alla Commissione paesaggistica parere per la fase di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA.
- Verificato che l'area di intervento **non presenta** vincoli paesaggistici/amministrativi pur lambendo le linee di demarcazioni nel PRGC sia per quanto riguarda il vincolo dall'impianto di depurazione, il vincolo di fascia fluviale, il vincolo di rispetto del gasdotto.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Si tratta di progetto per il recupero dei fanghi di depurazione provenienti dal limitrofo depuratore CORDAR. Di per sé la superficie è esigua, la tipologia di lavorazione è assolutamente compatibile con l'area.

Nell'insieme l'attività posizionata in tale zona è di minor impatto rispetto ad altre zone del Territorio in quanto:

- Il trasporto del materiale, data la vicinanza con il Depuratore, impatta al minimo;
- La vicinanza con la sede della Ditta richiedente, che già tratta recupero di rifiuti, limita ulteriormente il carico sulla viabilità che evidentemente è già esistente.
- Per quanto riguarda l'impatto sulle acque il progetto prevede raccolta, allontanamento, e convogliamento dei reflui pertanto l'impatto sulle acque superficiali è pressochè nullo ad esclusione dell'area di manovra dei mezzi che prevede il solo inghiaimento che pur essendo positivo per l'aspetto ambientale è negativo per eventuali percolazioni derivanti da perdite di liquidi dai mezzi;
- L'ultima valutazione che si propone è rivolta all'impatto paesaggistico e per due aspetti:
 - 1 – sistemazione dell'area;
 - 2 – fabbricato adibito alla lavorazione;

Per entrambi gli aspetti si valuta come unico parametro positivo il fatto che l'impianto si prevede insediato tra due zone già compromesse dall'impianto del depuratore CORDAR e l'impianto di raccolta e smaltimento della Ditta richiedente.

Potrà essere utile per mitigare la vista dell'impianto prevedere piantumazioni ad alto fusto e siepi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Mau F

Oggetto: Prot. N.4930 del 27-03-2019 - Nuovo impianto per messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d, nel Comune di Ponderano (BI) .

Mittente: "Casella PEC Protocollo Centrale" <candelo@pec.ptbiellese.it>

Data: 27/03/2019 14:59

A: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, ponderano@pec.ptbiellese.it

oggetto:Progetto allegato all'istanza de "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c., Ponderano (BI) e denominato: "Nuovo impianto per messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d", nel Comune di Ponderano (BI) – VERSIONE FEBBRAIO 2019.

Si allega comunicazione in merito a quanto in oggetto.

Allegati:

lettera.pdf	497 KB
Segnatura.xml	2,1 KB

PROVINCIA di BIELLA
SETTORE AMBIENTE

28 MAR. 2019

N° Prot. 5884 PEC

Serv. B3 Tit. Cat. Fasc.



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI BIELLA

Città di Candelo
Gemellata con *La Roche sur Foron*

Candelo li 26/03/2019

PROVINCIA DI BIELLA
Via Q. Sella 12
13900 – BIELLA
protocollo.provincia@pec.ptbiellese.it

e p.c.
AL SEGRETARIO COMUNALE
DEL COMUNE DI PONDERANO
Dott.ssa Nicoletta Lo Manto
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Via De Amicis 7
13875 – PONDERANO
ponderano@pec.ptbiellese.it

Oggetto:

Progetto allegato all'istanza de "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c., Ponderano (BI) e denominato: "Nuovo impianto per messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d", nel Comune di Ponderano (BI) – VERSIONE FEBBRAIO 2019.

Visto:

- le v/s note prot. 4851 del 14/03/2019 e prot. 5197 del 20/03/2019;
- la Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24/05/2011, del Comune di Ponderano, con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 7 del Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

Si comunica che le funzioni relative alla Commissione per il Paesaggio, sono di competenza del Comune di Ponderano.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Territorio


Cantarello geom. Cinzia



Ricetto di Candelo



Ricetto di Candelo
Uno dei borghi più belli d'Italia ANCI



Candelo - Comune Bandiera Arancione
Touring Club Italiano

Città di Candelo - Piazza Castello, 29 - 13878 Candelo (BI) - www.comune.candelo.bi.it
Ufficio Tecnico - e-mail ufficioterritorio@comunedicandelo - tel. 015.2534126 - fax 015.2534112

Mario R

Oggetto: Protocollo nr: 18306 - del 01/04/2019 - c_a859 - Comune di Biella D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Procedura di V.I.A. Fase di Verifica. La Container di Sergio Pigato & C. Progetto di nuovo impianto per la messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi di potenzialità massima inferiore a 75 t/giorno, da ubicarsi in Comune di Ponderano. Versione febbraio 2019. Parere

Mittente: "protocollo.comunebiella@pec.it" <protocollo.comunebiella@pec.it>

Data: 01/04/2019 12:30

A: rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Comune di Biella Via Battistero, 4 13900 Biella protocollo.comunebiella@pec.it

Invio di documento protocollato

Oggetto: D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Procedura di V.I.A. Fase di Verifica. La Container di Sergio Pigato & C. Progetto di nuovo impianto per la messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi di potenzialità massima inferiore a 75 t/giorno, da ubicarsi in Comune di Ponderano. Versione febbraio 2019. Parere

Data protocollo: 01/04/2019

Protocollato da: c_a859 - Comune di Biella

Allegati: 3

Allegati:

222846_421-REG-1554114341873- La_container_parere_provincia_mar19.pdf.p7m	695 KB
c_a859.REGISTRO UFFICIALE.2019.0018306.pdf	693 KB
Segnatura.xml	2,0 KB





CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

PEC

PROVINCIA DI BIELLA
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
SEDE
rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Procedura di V.I.A. Fase di Verifica. La Container di Sergio Pigato & C. Progetto di nuovo impianto per la messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi di potenzialità massima inferiore a 75 t/giorno, da ubicarsi in Comune di Ponderano. Versione febbraio 2019.

Parere.

Si fa riferimento alla nota prot. 5197 del 20.03.2019.

L'attività in oggetto è da ubicarsi in Comune di Ponderano e pertanto il presente parere riguarda esclusivamente gli impatti che per loro natura possono avere effetti sul territorio del Comune di Biella, nello specifico rumore ed odori.

La documentazione presentata contiene una valutazione dell'incidenza del rumore prodotto dall'attività, redatta non considerando le indicazioni di cui alla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

Si ritiene tuttavia che tale mancanza non costituisca una ragione per avanzare una richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale, richiedendo comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una relazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri disposti dalla D.G.R. citata e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

Sotto il profilo degli odori si ritengono fondate le valutazioni contenute nella relazione in merito alla scarsa produzione di odori ed all'efficacia dei sistemi di depressurizzazione e filtrazione posti in essere.

Ciò premesso, e per quanto di competenza della scrivente Amministrazione, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla successiva fase di valutazione di impatto ambientale.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Alberto Cecca

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate.*

Nr. Allegati: 0

SERVIZIO AMBIENTE E TRASPORTI



BIELLA
CANDIDATA 2019
CRAFTS & FOLK ART
UNESCO
CREATIVE CITIES
NETWORK

SETTORE
VERNO DEL TERRITORIO
AMBIENTE, TRASPORTI
E PATRIMONIO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071

Interno:
+39 0153507413
+39 0153507256

Fax:
+39 0153507271

E-mail:
ambiente@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Mano F

Oggetto: Comune di PONDERANO - Protocollo numero 6476 del 01/05/2019 - Assoggettabilità alla procedura di VIA - Ditta La Container di Sergio Pigato & C. SNC

Mittente: poliziamunicipale.ponderano@pec.ptbiellese.it

Data: 01/05/2019 16:41

A: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Comune di Ponderano

Prot. 0006476 del 01/05/2019

Oggetto: Pratica S.U.A.P. 23/2019 - PROVINCIA DI BIELLA: [20190004851] E-XI-2-193: PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI IN PONDERANO (BI) SOTTOP A VERIFICA DI V.I.A. D.LGS.152/06 E SS.MM.II. ART. 19 PRESENTATO DA "LA CONTAINER" S.N.C., PONDERANO PROG. V

Comune di PONDERANO - Protocollo numero 6476 del 01/05/2019 Buongiorno, in allegato alla presete si trasmette l parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali relativo al procedimento in oggetto per i provvedimenti di competenza. Cordiali saluti. Il Resp. SUAP Ruggero Barberis

codice archiviazione: 155069

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003, del REG. UE 679/2016 e s.m.i.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

Allegati:

segnatura.xml	2,5 KB
5054.pdf	899 KB

PROVINCIA di BIELLA			
SETTORE AMBIENTE			
02 MAG. 2019			
N° Prot.	8259	PEC	
Serv. P3	Tit	Cat	Fasc

Novara, 29 APR 2019



Alla Città di Ponderano

*Ministero per i beni e le
attività culturali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prof. n. 5054

Class 34-10:05/606

**AMBITO E SETTORE
DESCRIZIONE**

Tutela paesaggistica e archeologica
Comune: PONDERANO (BI)

Oggetto dell'intervento: "La Container di Sergio Pigato & C", progetto denominato "Nuovo impianto per messa a riserva, recupero e scambio di rifiuti non pericolosi" in località Cascina Ronco.

DATA RICHIESTA

Data di arrivo richiesta: 14.03.2019 (vs. prot. 4851 del 14.03.2019)

Protocollo entrata richiesta: n. 3219 del 18.03.2019

**RICHIEDENTE
PROCEDIMENTO**

La Container di Sergio Pigato & C snc - Privato

ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VIA (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III - L.R. 40/1998 e s.m.i. - D.Lgs.152/2006 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO

Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Città di Ponderano - Pubblico

ALTRA COMUNICAZIONE -

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio, per gli effetti delle norme citate in oggetto, per la fase di verifica ad assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativa al progetto per un nuovo impianto per messa a riserva, recupero e scambio di rifiuti non pericolosi in località Cascina Ronco in comune di Ponderano (Bi);

Esaminata la documentazione messa a disposizione di quest'Ufficio;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Questa Soprintendenza, esaminata la documentazione trasmessa, considerato che l'intervento in progetto è finalizzato esclusivamente alla produzione di un correttivo agricolo, detto ammendante compostato misto, ottenuto da fanghi derivanti da impianti di depurazione biologica, attraverso processo aerobico di compostaggio fra fanghi e matrice vegetale **non ritiene necessario l'assoggettamento alla procedura di VIA** per gli aspetti di propria competenza.

Si chiede, tuttavia, per le successive fasi progettuali di dedicare particolare attenzione all'elaborazione della seguente documentazione necessaria alla valutazione del progetto definitivo-esecutivo e al rilascio del parere:

- rappresentazioni fotografiche dell'area dello stato in essere al fine di ottenere una visione territoriale e di dettaglio del contesto e corrispondenti fotoinserimenti dopo la realizzazione delle opere, con indicazione su planimetria dei punti di ripresa;
- la relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
- il parere e l'accluso verbale della Commissione locale per il Paesaggio o, nel caso, il parere del settore competente della Regione Piemonte;
- la relazione tecnico-illustrativa da parte dell'Amministrazione Comunale competente in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Si ricorda che i documenti sopra richiesti sono obbligatori per tutti gli interventi che ricadono in aree tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i.



Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181
Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484
email: sabap-no@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-no.beniculturali.it/>

Si ricorda, per le fasi successive di progettazione, comunque, che nelle aree tutelate ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004, ogni modificazione dello stato di fatto deve risultare compatibile con le superiori esigenze connesse alla tutela del paesaggio, così come previsto dall'art. 9 della Costituzione e dalle disposizioni del Codice, e che i nuovi interventi non possono pertanto proporre un incongrua trasformazione del contesto paesaggistico. In tali ambiti tutelati risulta pertanto necessario che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico presentino alle amministrazioni competenti un progetto di intervento al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la quale costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

I Responsabili dell'istruttoria
M. Brustio/E. Lanza/R. Demma

[Handwritten initials]

II SOPRINTENDENTE

Arch. *Manuela Salyitti*

[Handwritten signature]



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181
Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484
email: sabap-no@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it
sito web: <http://www.sabap-no.beniculturali.it/>

Mario F

SOLO OSSERVAZIONI AD ALLEGATI

Oggetto: Legambiente - Osservazioni progetto La Container versione 2019 in Ponderano

Mittente: "legambiente\biella" <legambiente.biella@pec.ptbiellese.it>

Data: 05/05/2019, 20:20

A: "Protocollo PROVINCIA BIELLA" <protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it>, "ARPA ARPA -Quadrante" <dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it>

CC: "su Gmail Legambiente Biella" <legambiente.biella@gmail.com>


Alla Provincia di Biella
Ad ARPA Biella

In allegato si trasmettono le osservazioni al progetto La Container versione 2019 in Ponderano per la produzione di ammendante misto con recupero fanghi di depurazione. Sempre in allegato e coese alle osservazioni vari interventi tecnico giuridici sulle problematiche connesse al trattamento dei fanghi di depurazione ed il loro utilizzo in agricoltura come ammendante.

Cordialità

Biella 5 maggio 2019

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"



— Allegati:

2019-05-04 - Legambiente - Osservazioni progetto La Container 2019.pdf	495 kB
2019-05-04 - Legambiente - Osservazioni progetto La Container 2019.pdf.p7m	499 kB
Amendola su IL Fatto Quotidiano 1.pdf	155 kB
Amendola su IL Fatto Quotidiano 2.pdf	160 kB
Amendola-fanghi-DGA.pdf	438 kB
Rifiuti.Art. 41 del decreto Genova. Que...dei fanghi contaminati ad uso agricolo.pdf	307 kB
Rifiuti.Cessazione della qualifica di rifiuto- FANGHI DEPURAZIONE.pdf	116 kB
Rifiuti.Eow-fine rifiuto. situazione attuale e possibili soluzioni tampone.pdf	142 kB
Rifiuti.Fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura e art. 41 decreto Genova.pdf	109 kB
Rifiuti.I nuovi obblighi per gli impianti di stoccaggio e lavorazione di rifiuti.pdf	79,3 kB
Rifiuti.La verità, vi prego, sui codici a specchio.pdf	164 kB
Rifiuti.Rifiuti con codici a specchio, ... e cessazione della qualità di rifiuto.pdf	216 kB
Rifiuti.Viva la allegra via italiana alla economia circolare.pdf	110 kB
COMMISSIONE EUROPEA relazione 2017-88-F1-IT-MAIN-PART-1.pdf	672 kB



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella

Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com

Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

Al Presidente della Provincia di Biella
Al Responsabile del Procedimento

ARPA - Biella

loro pec

OGGETTO: Osservazioni al progetto preliminare "Nuovo impianto per messa in riserva (r13) recupero (r3) e scambio (r12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d", localizzato in Comune di Ponderano (BI) sottoposto alla fase di Verifica di Assoggettabilità nella procedura di V.I.A. di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Nel pubblico interesse Legambiente Circolo Biellese di Legambiente "Tavo Burat" presenta le seguenti osservazioni:

Il Proponente, la ditta "La Container di Sergio Pigato & C.- S.n.c", propone per la terza volta in fase di Verifica VIA la proposta per un impianto di trattamento fanghi da depurazione.

Nella precedente determinazione provinciale (DETERMINAZIONE N. 274 del 15-03-2018) il Responsabile del Procedimento già disponeva che tale progetto (previsto già nell'attuale sito in comune di Ponderano) doveva essere sottoposto a procedura di VIA **fase di Valutazione**.

Questa associazione non comprende dunque, non essendo presenti sostanziali variazioni rispetto al precedente progetto, per quali ragioni sia stata scelto di ripresentare il progetto in fase di Verifica.

Contestualmente osserva che le criticità già espresse dall'Organo Tecnico e riportate nella sopra richiamata determina non hanno trovato sostanziale risposta nella nuova formulazione progettuale (di livello preliminare e non definitivo).

Ad avviso di questa associazione il Proponente avrebbe dovuto predisporre **idonea relazione con puntuale risposta e/o commento alle criticità espresse dall'Organo Tecnico, seguendone la formulazione in deliberato:**

DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:

L'Organo Tecnico evidenzia le seguenti criticità: " l'Organo Tecnico osserva che la capacità di trattamento dell'impianto, pari a 75 t/d, è stata ottenuta suddividendo la quantità annua di rifiuti che l'Azienda conta di lavorare, pari a 22.500 t, per 300 giorni



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

lavorativi annui, considerando quindi che il ritiro dei rifiuti avvenga per 6 giorni alla settimana e che i conferimenti siano sospesi solamente nei giorni festivi, previsione che sembra poco plausibile.

Inoltre va precisato che, dalle indicazioni fornite nel progetto, non risulta che la potenzialità massima di trattamento dello stabilimento derivi da un effettivo limite tecnologico degli impianti impiegati bensì dalla mera volontà del proponente, che prevede che la fase di miscelazione dei rifiuti in ingresso avverrebbe per non più di 9 ore al giorno.

Detta scelta tuttavia non è supportata da indicazioni oggettive che permettano di verificare l'effettiva impossibilità di eseguire la predetta fase anche per un lasso di tempo maggiore su base giornaliera. In riferimento a quanto indicato l'Organo Tecnico sottolinea che la potenzialità proposta nel progetto coincide con il valore soglia indicato nell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (I.P.P.C.).

Vista l'assenza di considerazioni puntuali circa la capacità produttiva dell'installazione in relazione alle disposizioni I.P.P.C., (Cfr. Criteri applicativi del Direttore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14.11.2016 - Punto 1), l'Organo Tecnico ritiene che la valutazione della capacità produttiva, condotta ai fini dell'attribuzione o meno dell'iniziativa alle disposizioni riguardanti le installazioni I.P.P.C., non sia stata condotta da "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. in maniera compiuta.

Ne deriva che non è possibile escludere con oggettività che il progetto possa ricadere nella tipologia I.P.P.C. "5.3" dell'Allegato VIII alla Parte II D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quindi necessitare, per la sua realizzazione ed esercizio, del rilascio dell'A.I.A. ed essere assoggettato alle relative norme tecniche in materia di migliori tecnologie disponibili (B.A.T.) (cfr. D.M. 29.01.2007)."

il progetto prevede il confinamento delle matrici compostate soltanto durante la prima fase di bio-ossidazione, In seguito il proponente prevede una fase di maturazione in cumulo con l'utilizzo di teli amovibili.

Lo S.P.A. allegato all'istanza qui esaminata non fornisce indicazioni circa la compatibilità di tale scelta progettuale rispetto alle norme tecniche di riferimento (cfr. D.M 05.02.1998 e D.M. 29.01.2007).

Del resto - come già evidenziato più sopra - "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. non ha individuato compiutamente l'iter procedimentale al quale intende assoggettare la proposta progettuale qui esaminata. Operate queste premesse, l'Organo Tecnico sottolinea di non essere in grado di verificare in maniera esaustiva la compatibilità della scelta progettuale qui proposta con le norme tecniche alle quali andrà assoggettata."



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella

Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com

Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

l'Organo Tecnico rileva che il progetto prevede l'utilizzo di personale e strutture (pesa, uffici e via dicendo) dell'attività attualmente già autorizzata a "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c.

Tali presupposti non permettono di definire inequivocabilmente se l'attività in progetto sia indipendente, occorrenza che determinerebbe la necessità di garantire l'autonomia del nuovo stabilimento. In alternativa il progetto dovrebbe essere inteso quale ampliamento dell'attività già esistente, con necessaria valutazione degli impatti cumulati tra nuovo e già esistente.

In tale ottica l'Organo Tecnico osserva come a pagina 25 della "Relazione Tecnica" sia indicato che le attività amministrative di accettazione dei rifiuti, compresa la pesatura, avvengono presso l'impianto già esistente, sito in via Cascina Ronco n. 3. Inoltre uno dei codici C.E.R. indicati nell'istanza (190805 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) può essere ritirato anche dall'impianto esistente. Inoltre il personale in servizio nella nuova attività non è individuato come proprio del nuovo stabilimento e non sono previsti specifici (per il nuovo stabilimento) locali spogliatoio o locali doccia;

secondo quanto indicato dal proponente a pag. 18 della "Relazione Tecnica", la potenzialità di 22.500 t/a indicata nel progetto è riferita a 21.000 t/a di fanghi e a 1.500 t/a di rifiuto verde mentre non viene computata la maggior parte di materiale strutturante necessario per attuare il processo di bio-ossidazione.

Quanto affermato dal proponente circa l'utilizzo di materiale strutturante costituito da 11.130 t/a di ammendante compostato verde (il cui carattere strutturante, a valle della vagliatura, risulta per l'Organo Tecnico assai discutibile), oltre alle 1.500 t/a di sovrappiù ottenuto dalla vagliatura del compost - che non rivestono la qualifica di rifiuto - parrebbe un mero artificio per contenere la potenzialità dell'impianto al di sotto della soglia I.P.P.C. Del resto l'Organo Tecnico non comprende per quale ragione un impianto di trattamento rifiuti dovrebbe utilizzare, all'interno del proprio processo di trattamento dei rifiuti, una materia prima seconda che ha già completato un processo finalizzato all'ottenimento di un ammendante (utilizzabile per migliorare le caratteristiche fisiche del terreno agrario) presso un altro impianto di trattamento rifiuti, anziché un rifiuto in grado di apportare le stesse caratteristiche strutturali ad un costo più contenuto.

In definitiva il proponente non fornisce elementi che escludano la possibilità di utilizzare un maggiore quantitativo di rifiuto verde in sostituzione dell'ammendante compostato verde, che potrebbe comportare il superamento della soglia di 75 t/d, oltre la quale l'attività in progetto rientrerebbe tra quelle assoggettate al rilascio dell'A.I.A. per la tipologia di cui al punto 5.3 lett. b) dell'allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In tale eventualità le valutazioni circa l'impiantistica proposta non possono prescindere dalle indicazioni contenute nel D.M. 29.01.2007, recante: "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59", con particolare riferimento agli impianti di trattamento meccanico-biologico. Questo aspetto è stato considerato dal proponente alle pagine 81-91 della "Relazione Tecnica".

A tal riguardo l'Organo Tecnico osserva che nella Tabella Riassuntiva al § 3.8.4.4 (cfr. Scelte Gestionali ed Organizzative Generali del Trattamento) il proponente prevede lo stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle caratteristiche fisicochimiche (cfr. 1^a riga), senza tuttavia indicare come il proponente intenderebbe operare per separare le diverse tipologie di fanghi all'interno dell'area di stoccaggio. Inoltre, nella medesima Tabella è indicato che la scelta di idonei materiali e macchinari singoli (cfr 18^a riga) è adottata solo parzialmente.

Questo approccio non è ritenuto condivisibile dall'Organo Tecnico in assenza di esplicite motivazioni a supporto.

" nel progetto è presente un'area di 66 m² con l'indicazione "fanghi da verificare", che parrebbe destinata alla messa in riserva dei fanghi in attesa di lavorazione. Questa area pare molto piccola rispetto ai quantitativi giornalieri di fanghi dei quali è previsto il conferimento. Il dimensionamento dell'area destinata alla messa in riserva va operato allo scopo di consentire la corretta gestione delle partite non conformi - le modalità di accettazione non sono state descritte in maniera compiuta - e le verifiche analitiche dei rifiuti in ingresso, allo scopo di accertare la loro compatibilità con il processo di compostaggio. Inoltre l'area destinata allo stoccaggio dei fanghi risulta sproporzionata se posta a confronto con l'area coperta di 150 m² destinata allo stoccaggio del sovravvallo derivante dalla vagliatura del compost, visto che il proponente prevede di utilizzare detto sovravvallo come materiale strutturante in quantità limitate (circa 1500 t/a).

Gli stoccaggi sia dell'ammendante compostato verde sia del compost maturo (ammendante compostato misto prodotto dall'impianto), sono previsti nel progetto attuale su area scoperta inghiaziata, senza fornire alcuna indicazione circa le modalità idonee ad impedire la dispersione meteorica e la produzione di colaticci. Inoltre il dimensionamento degli stoccaggi suddetti non è correlato alla stagionalità degli approvvigionamenti e dell'attività di distribuzione dell'ammendante. " la descrizione dell'attività in progetto non fa alcun riferimento ai risultati attesi in termini di qualità del compost in funzione delle matrici in ingresso.

Mancano riferimenti alle verifiche sulla composizione chimica dei fanghi in ingresso e del compost in uscita dall'impianto, anche per quanto riguarda il contenuto di metalli pesanti e di altri eventuali contaminanti (vieppiù in considerazione del fatto che alcuni impianti di depurazione di titolarità "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI", da cui dovrebbe provenire la maggior parte dei fanghi, trattano reflui industriali e rifiuti liquidi). " Il progetto indica (cfr. pag 7 "Relazione Tecnica") la possibilità di conferire rifiuti per 300 giorni/anno.



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella

Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com

Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

L'Organo Tecnico segnala in proposito che l'indicazione appare sovradimensionata ed, in ogni caso, l'esigenza di conferimento continuo di materia prima deve essere temperato con la previsione della possibilità che si verifichino anomalie e fermi-impianto. Nel progetto è inoltre indicato che il compost prodotto sarà destinato all'uso agricolo su terreni di proprietà (senza peraltro fornire indicazioni sulla superficie dei terreni in disponibilità e sulla quantità di compost che si prevede di utilizzare) oppure ceduto ad aziende agricole della zona. Tuttavia il progetto non considera che l'utilizzo di ammendanti in agricoltura non segue un andamento costante durante tutto l'anno solare ma è subordinato alle esigenze colturali, che variano a seconda del tipo di coltura e delle pratiche agronomiche adottate dalle aziende che ne fanno uso.

Ad esempio, nel periodo invernale, vige l'obbligo di sospensione della distribuzione per 90 giorni e detto intervallo di tempo deve pertanto essere sottratto ai 300 giorni considerati. Inoltre l'uso di ammendanti in agricoltura, come di tutte le fonti di nutrienti, deve rispettare la quantità richiesta dalla coltura, rapportata alla quantità massima potenzialmente distribuibile.

Va poi ricordato che tutto il territorio di Ponderano, come molti altri Comuni del biellese, è ricompreso nelle "Aree Vulnerabili da Nitrati" e pertanto la distribuzione degli ammendanti deve avvenire in conformità al Regolamento Regionale 10/R/007 e ss.mm.ii.; " la Tabella di pag. 24 della "Relazione Tecnica", riportante l'elenco dei codici C.E.R. da trattare, non contempla la descrizione completa dei codici C.E.R. a causa delle dimensioni troppo ristrette delle celle. Inoltre per ogni singolo CER deve essere valutata la problematica specifica ai fini della compatibilità dei rifiuti in ingresso con l'attività di compostaggio proposta. In particolare, in funzione dell'origine dei fanghi, devono essere individuati set di analisi peculiari finalizzate a ricercare specifici contaminanti.

Con riferimento, poi, alle ALTERNATIVE PROGETTUALI e LOCALIZZATIVE, l'Organo Tecnico rileva che il proponente sostiene che l'ubicazione prescelta è ottimale in quanto, essendo vicina alla sede aziendale, facilita le operazioni amministrative e riduce gli spostamenti ed il traffico veicolare. Tale indicazione parrebbe in contrasto con l'affermata indipendenza dell'attività proposta con il sito già esistente autorizzato a "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. medesima.

Per quanto attiene gli impatti odorigeni, il proponente, sebbene il progetto sia collocato in area limitrofa a recettori sensibili, sostiene che l'attività, per analogia con altre in esercizio, non comporta problemi di emissioni odorigene.

Relativamente all'"Ipotesi Zero" il proponente afferma che la mancata realizzazione del progetto comporterebbe la difficoltà di smaltimento dei fanghi per le restrizioni inerenti lo smaltimento in discarica e la limitata disponibilità di terreni idonei allo spandimento sul suolo. Inoltre gli agricoltori della zona perderebbero l'occasione di



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

poter utilizzare un ammendante agricolo di origine naturale a basso costo e di notevole disponibilità durante l'intero anno.

L'Organo Tecnico osserva che il progetto non ha tenuto presente le disposizioni del P.T.P. e del Programma Provinciale Rifiuti (cfr. § 9.5), indicanti come prioritario l'utilizzo di siti industriali dimessi per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, in considerazione altresì del notevole numero di stabili dismessi a disposizione sul territorio biellese.

b) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:

L'Organo Tecnico rileva, dalla documentazione progettuale resa disponibile dal proponente, l'assenza di cumulo con altri progetti.

c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI: SUOLO e SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico prende atto di quanto il proponente afferma in merito alle risorse qui esaminate e cioè che i potenziali impatti sulle componenti, dovuti alle operazioni di livellamento del terreno, escavazione per le fondazioni, realizzazione di opere viarie, non apporterebbero modifiche morfologiche all'area se non una variazione della pendenza del terreno per l'insediamento del fabbricato e che non si avrebbe produzione di terre e rocce da scavo in quanto il terreno asportato verrebbe riutilizzato in loco.

TERRITORIO:

Con riguardo alla risorsa ambientale utilizzata "Territorio", l'Organo Tecnico rileva che la realizzazione dell'attività in progetto determinerebbe la messa in opera di un'attività di gestione rifiuti non pericolosi presso un'area attualmente in parte a destinazione N.I.P. (Nuovi Impianti Produttivi), parte in Area Agricola di Frangia Urbana. Nell'area sono identificati limitati filari boscati. Parte delle opere in progetto ricadrebbe all'interno della fascia di rispetto paesaggistico dei corsi d'acqua, del limite di rispetto del depuratore consortile, del limite di rispetto del gasdotto. L'area risulta inoltre adiacente alla Cascina "Ronco", classificata dal P.R.G.C. tra i "Nuclei Rurali Produttivi in Zona Agricola" ed all'interno della Fascia di rispetto di strutture zootecniche esistenti rappresentato dalla medesima Cascina.

ACQUA:

Con la riferimento alla risorsa qui esaminata, l'Organo Tecnico osserva che la soluzione progettuale proposta per la gestione delle acque meteoriche prevede che le acque di 1^ pioggia siano raccolte in un bacino di accumulo interrato e di lì scaricate nella fognatura recapitante nel vicino impianto di depurazione di titolarità "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI" e che le acque di 2^ pioggia e le acque meteoriche delle coperture dei fabbricati siano convogliate in un fosso irriguo adiacente l'impianto che, a sua volta, recapita in una roggia sfociante nel rio Bolome.



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

A riguardo rileva che, nel calcolo dei volumi delle acque di 1^ pioggia, vengono presi in considerazione i primi 10 mm di pioggia caduta mentre la normativa prevede che siano considerati solo i primi 5 mm. Inoltre non risulta chiara la modalità di separazione della 1^ dalla 2^ pioggia. Infatti, dalla Tavola Grafica "Particolari Impianto rev. 05", l'Organo Tecnico deduce la previsione di uno stramazzo che, una volta raggiunto il livello predisposto, scolmi l'acqua nella tubazione collegata al recapito della 2^ pioggia in acque superficiali. Ciò detto è tuttavia assente una descrizione del funzionamento del sistema. In particolare non è indicato se sia prevista l'installazione di una valvola elettromeccanica che, una volta raggiunto il livello di riempimento della vasca di 1^ pioggia, chiuda il recapito alla suddetta vasca separando in tal modo le acque di 1^ pioggia ed indirizzi la 2^ pioggia al corpo idrico.

L'Organo Tecnico non reputa inoltre una soluzione accettabile la previsione progettuale di raccogliere in un pozzo a tenuta da 1 m³ i reflui derivanti dal bagno a servizio dell'ufficio, per poi smaltirli periodicamente con auto-spurghi, dato che sussiste il rischio di deterioramento con il tempo del manufatto ed il rilascio nella falda del refluo non trattato. Pertanto l'Organo Tecnico ritiene preferibile che i suddetti reflui siano recapitati nel vicino impianto di depurazione "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI", analogamente a quanto già previsto per le acque di 1^ pioggia in maniera continua. L'Organo Tecnico osserva infine che il progetto prevede che i colaticci nel fabbricato destinato al trattamento dei rifiuti siano raccolti in 12 pozzetti da cm 40x40 (a loro volta collegati, attraverso tubazioni annegate nella pavimentazione, a 2 pozzi a tenuta da 1 m³ ciascuno), collocati nel capannone chiuso e periodicamente svuotati con conferimento del liquame ai centri di raccolta autorizzati.

A riguardo l'Organo Tecnico ritiene preferibile che sia adottata una modalità di scarico in continuo, mediante la prevista condotta di collegamento all'impianto di depurazione "CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI", avuto conto del rischio di deterioramento col tempo dei manufatti e di rilascio del colaticcio nella falda acquifera, che nella zona è sub-affiorante. Senza trascurare che eventuali accumuli di colaticci potrebbero costituire fonte potenziale di emissioni odorigene

BIODIVERSITA':

Per la risorsa ambientale di riferimento utilizzata "Biodiversità", l'Organo Tecnico rileva che l'area interessata dalla eventuale realizzazione del progetto qui esaminato risulta essere parte di un contesto già antropizzato e non interferisce con aree sottoposte a particolari tutele relativamente alla biodiversità.

d) PRODUZIONE DI RIFIUTI:

L'Organo Tecnico rileva che il proponente non ha fornito le necessarie indicazioni circa la reale necessità di avere a disposizione un'area pari a 150 m² per i sovralli provenienti dalla vagliatura del compost, in considerazione degli spazi destinati ai



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella

Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com

Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

rifiuti lignocellulosici in ingresso pari a 80 m2, per i quali è previsto lo stesso quantitativo annuo utilizzato pari a 1500 t.

e) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico rileva le seguenti problematiche:

AMBIENTE IDRICO:

L'Organo Tecnico ritiene che vi siano possibili interferenze con le acque sotterranee in relazione alla ridotta soggiacenza della falda. Infatti, come indicato a pag. 42 della "Relazione Tecnica", nell'area interessata dal progetto la falda acquifera è sub-affiorante. Tale fattore non è stato tenuto in considerazione nella scelta progettuale di stoccare le acque di percolazione provenienti dall'impianto in progetto e smaltirle come rifiuti liquidi tramite auto-spurgo: modalità che, per l'Organo Tecnico, non garantirebbe affidabilità nel tempo dal punto di vista ambientale.

A pag. 43 della "Relazione Tecnica" viene riportato lo "Stralcio della Carta delle Aree di Ricarica degli Acquiferi Profondi nei Settori di Pianura Vercellese e Biellese", elaborata nell'Allegato 1 dello Studio "Aggiornamento e Revisione delle Aree di Ricarica degli Acquiferi Profondi nei Settori di Pianura della Regione Piemonte", dal quale si evince che il territorio del comune di Ponderano è interamente compreso nell'area di ricarica, come anche indicato nella D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441 (Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10721 del 13 marzo 2017).

A riguardo "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. afferma che la tipologia delle opere in progetto è tale per cui, al momento, non si riscontrano possibili impatti sulle falde profonde: detta conclusione non appare tuttavia plausibile all'Organo Tecnico, in considerazione delle possibili interferenze del progetto con la falda superficiale già evidenziate.

RUMORE: L'Organo Tecnico prende atto che, circa la matrice ambientale di cui trattasi, ill, nella propria nota n. 5113 del 24.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 1807 del 24.01.2018) citata in premessa del presente verbale, ha evidenziato l'assenza - all'interno della documentazione progettuale-ambientale allegata all'istanza qui istruita - di considerazioni degli impatti sulla matrice ambientale in esame, condotte conformemente alle indicazioni della D.G.R. 02.02.2004 n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

Per tale ragione il Comune di Biella ha richiesto che prima dell'(eventuale) inizio lavori, l'azienda proponente provveda all'inoltro di una relazione previsionale d'impatto acustico redatta, quindi, secondo le indicazioni precise della predetta D.G.R.



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale. A tal proposito, l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella, componente del Nucleo Fisso dell'Organo Tecnico Provinciale, ritenendo condivisibile la richiesta avanzata dal Comune di Biella, si associa alla medesima.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Il progetto prevede la copertura dei cumuli di materiale in maturazione all'esterno con un telone rimovibile. L'Organo Tecnico rileva tuttavia la mancanza di indicazioni progettuali ambientali sulle funzioni della copertura e sulla tempistica del suo utilizzo (che potrebbe avvenire al termine del deposito del materiale oppure mano a mano che il materiale viene depositato) e sulle modalità di utilizzo di tale copertura in relazione alla necessità di garantire condizioni ottimali al processo di maturazione del compost (Umidità, T, rapporto C/N). Inoltre la "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c. non ha indicato, nella documentazione ambientale-progettuale resa disponibile con istanza qui istruita, se la copertura sia idonea a resistere al vento o a eventi atmosferici sfavorevoli, visto che è assicurata solamente con un cavo sorretto da un palo in acciaio. Il proponente, poi, fa riferimento ad un potenziale impatto indotto sulla matrice "Aria" durante la fase di cantiere dovuto all'emissione di polveri e agli scarichi di gas dei motori diesel dei mezzi di movimentazione terra. Per la fase di esercizio - come già evidenziato più sopra - il progetto prevede il trattamento degli effluenti provenienti dalla fase di bio-ossidazione tramite l'utilizzo di biofiltri.

Tuttavia non si trovano considerazioni riguardanti potenziali emissioni derivanti dalla fase di maturazione del compost, per le quali non è previsto un ambiente confinato bensì delle coperture mobili non descritte compiutamente nello S.P.A. In considerazione dell'ubicazione dell'impianto descritto nel progetto qui esaminato, non distante dai centri abitati di Biella e Ponderano, l'Organo Tecnico segnala che "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c., nella redazione della progettazione definitiva, dovrà prevedere la possibilità di realizzare tamponature complete con estrazione degli effluenti per tutte le aree di gestione dei rifiuti e di stoccaggio del compost di qualità. Per le aree che il proponente ritiene meno problematiche dal punto di vista delle emissioni odorigene, tale eventualità potrebbe essere opzionale ed attivata soltanto in caso di accertati odori molesti.

Il progetto opera (cfr. pag 49 "Relazione Tecnica") poi un veloce riferimento alle caratteristiche dei venti, che avrebbero una velocità di 2-5 m/s, con picchi di 38 m/s e direzione prevalente SE-NW, omettendovi tuttavia una valutazione dei fenomeni di vento in relazione al trasporto di inquinanti e sostanze odorigene ai recettori. Il progetto non prevede poi alcun accorgimento allo scopo di limitare la fuoriuscita di emissioni odorigene durante le fasi di entrata ed uscita dei mezzi dall'area posta in depressione per le finalità della fase di bio-ossidazione. Inoltre, nel progetto non vengono fornite sufficienti garanzie circa il mantenimento della pressurizzazione e della temperatura controllata all'interno del fabbricato di bio-ossidazione: non viene infatti stimato dal proponente il numero di aperture giornaliere dei portelloni di accesso, i

quali non risultano, in alcun modo, separati dal locale destinato alla bio-ossidazione. Non sono neppure presenti indicazioni circa gli interventi che verrebbero posti in essere nel caso in cui un guasto bloccasse tali accessi. Il progetto ha omesso infine la valutazione di impatto degli odori in area non confinata e questo costituisce un aspetto di particolare criticità, in considerazione della previsione operata di limitare unicamente alla fase di bio-ossidazione l'attività di abbattimento delle emissioni odorigene.

A tal fine l'Organo Tecnico, in ragione di quanto contenuto nella D.G.R. 09.01.2017 n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno", ritiene opportuno che il proponente rediga uno "Studio di Impatto Olfattivo" mediante simulazione modellistica medio-dispersiva: detto approfondimento si renderà tuttavia necessario nel caso il progetto approdi ad una fase autorizzatoria

In conclusione - con riferimento alla matrice ambientale "EMISSIONI IN ATMOSFERA" - l'Organo Tecnico ritiene che le considerazioni operate dal proponente nella documentazione progettuale-ambientale resa disponibile in allegato all'istanza di Verifica qui istruita, per gli impatti dell'impianto qui vagliato non siano soddisfacenti. Sempre a proposito della matrice ambientale "Emissioni in atmosfera" (odorigene), da parte sua, il Comune di Biella, nella propria nota n. 5113 del 24.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 1807 del 24.01.2018) citata in premessa del presente verbale, ha evidenziato la fondatezza delle valutazioni operate dal proponente in merito alla scarsa produzione di odori da parte dell'impianto ed all'efficacia dei sistemi di depressurizzazione e filtrazione posti in essere. Per le predette considerazioni il Comune di Biella non ritiene necessario l'assoggettamento del progetto in esame alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale. L'Organo Tecnico prende atto delle indicazioni del Comune ma conferma i propri rilievi qui sopra illustrati.

SUOLO e SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico prende atto che la soluzione progettuale qui esaminata non prevede ingenti produzioni di terra e rocce da scavo, gli esigui quantitativi prodotti verrebbero reimpiegate all'interno del cantiere.

SALUTE PUBBLICA - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:

Va innanzitutto evidenziato come il proponente non abbia in alcun modo considerato quale recettore sensibile la presenza di un'abitazione rurale attualmente non abitata ma che, in futuro, potrebbe diventare tale a seguito, ad esempio, di eventuale cambio di proprietà. Con riferimento specifico alla matrice "Salute dei Lavoratori", l'Organo Tecnico rileva che il proponente, anche in questa più recente versione progettuale - Novembre 2017 - non ha fornito indicazioni relative al numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni e alle mansioni ad essi attribuite; né ha fornito le specifiche tecniche relative ai mezzi meccanici utilizzati nella movimentazione del materiale all'interno del



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

capannone con particolare riguardo alle caratteristiche degli scarichi dei motori della pala e della cabina dell'operatore. In pianta continuano a non essere illustrati i locali spogliatoio, doccia e il locale riposo/consumo dei pasti.

*L'Organo Tecnico non concorda poi circa le conclusioni del proponente riguardo all'assenza di rischio biologico a carico dei lavoratori. In riferimento alle indicazioni contenute nel D.M. 29.01.2007, recante: "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18.02.2005, n. 59", con particolare riferimento agli impianti di trattamento meccanico-biologico, l'Organo Tecnico evidenzia un problema specifico correlato con le stazioni di trattamento aerobico dei rifiuti rappresentato dalla presenza del fungo *Aspergillus fumigatus* e dalla potenziale esposizione alle endotossine prodotte all'interno delle cellule di alcuni microorganismi e rilasciate a seguito della rottura degli involucri cellulari: tematiche non prese in considerazione dal proponente nella documentazione allegata all'istanza qui istruita. La valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori presente nella "Relazione Ambientale" non appare contestualizzata rispetto alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori. Pur non dovendo essere - per il taglio preliminare richiesto per la fase della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - attualmente oggetto di approfondita descrizione, il proponente avrebbe almeno dovuto evidenziare i principali rischi anche in relazione alle indicazioni contenute nel D.M. 29.01.2007 sopra citate - cfr. § E.3.6 (ad esempio: contatto con aree in presenza dei rifiuti/rischio biologico; rischio incendio; rischio di inalazione di polveri; esposizione al rumore; rischi meccanici derivanti dalla presenza di macchine in movimento; rischi di investimento o di contusioni dovuti alla presenza di macchine operatrici in movimento; rischio di esposizione ad agenti chimici ecc..). Sempre con riferimento alla "Salute dei Lavoratori", l'Organo Tecnico rileva che il proponente non ha fornito indicazioni relative alle caratteristiche dei mezzi meccanici utilizzati all'interno del capannone adibito alla bio-ossidazione ovvero caratteristiche dei filtri dei gas di scarico e tipologia di cabina dell'operatore.*

VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE:

Secondo quanto indicato nel progetto, l'accesso all'impianto di cui trattasi avverrà attraverso la strada comunale Via Cascina Ronco. Gli automezzi si dirigeranno verso la sede aziendale principale, in Comune di Ponderano per l'effettuazione delle operazioni preliminari e, avuto il nulla-osta, entreranno direttamente nell'area di compostaggio. Il mezzo in arrivo dalla sede aziendale si fermerà in corrispondenza del fabbricato della bio-ossidazione. Eseguita la manovra di scarico, il mezzo uscirà dallo stesso percorso.

Durante le fasi di rimozione del cumulo di fango, che avverrà all'ingresso della bioossidazione, si procederà anche alla movimentazione interna della frazione verde necessaria al processo ed alla miscelazione all'interno, mediante apposita pala meccanica. Il proponente ritiene trascurabile l'impatto dovuto al traffico in fase di

cantiere e di esercizio. In particolare ritiene che: · in fase di cantiere ci sarà un incremento di traffico veicolare non significativo e coinvolgerà in zona agricola un breve tratto. · In fase di esercizio la zona verrà interessata da un incremento del 25% di transiti rispetto alla situazione attuale in strada Case Sparse, attualmente caratterizzata da traffico intenso. L'Organo Tecnico rileva poi che gli elaborati progettuali prodotti in allegato alla Istanza di Verifica oggi esaminata, prevedono la realizzazione della strada di accesso al nuovo stabilimento al di sopra del gasdotto regionale di titolarità della "SNAM RETE GAS" S.p.A., senza tuttavia che il proponente abbia fatto cenno alla necessità di acquisite dal predetto Gestore di Rete il necessario nulla osta.

L'Organo tecnico segnala che il Gestore, in assenza di indicazioni in tal senso dal parte del proponente nell'elenco dei provvedimenti autorizzatori a vario titolo e dei nulla osta o pareri, non è stato consultato ad opera della Provincia insieme agli altri soggetti istituzionali sopra indicati.

PAESAGGIO:

Il progetto esaminato, come peraltro correttamente evidenziato dal proponente nell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e via dicendo, richiesti per la realizzazione eventuale delle opere in progetto, è assoggettato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (tutela dei Beni Paesaggistici) in relazione alla prevista collocazione di alcune parti impiantistiche all'interno della fascia di rispetto di 150 m. dei corsi d'acqua pubblici (nella fattispecie: rio Volume) e per la presenza di una limitata area boscata richiamata nel P.R.G.C. L'Organo Tecnico prende atto che, su tali questioni, non sono state comunicate indicazioni da parte delle autorità competenti (cfr.: Comune di Ponderano e Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC).

FLORA e FAUNA:

L'area oggetto di intervento ha già subito modificazioni antropiche e pertanto il proponente ritiene trascurabile il disturbo provocato dalla realizzazione dell'impianto su fauna e flora e perdita di habitat. La predetta valutazione è ritenuta plausibile dall'Organo Tecnico.

f) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:

Il proponente, nel progetto, non ha operato una valutazione dei rischi ed una previsione di gestione dei malfunzionamenti/arresto/rottura dell'impianto: problematica questa particolarmente rilevante perché potenzialmente odorigena.

Il proponente non ha considerato la fattispecie di un possibile sversamento accidentale sulle aree esterne e non ha individuato una procedura di intervento. L'Organo Tecnico



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

prende invece atto che il proponente ha invece operato un breve cenno alla possibile dismissione dell'impianto ed alla necessità di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e bonifica dell'area. Inoltre l'Organo Tecnico richiama, anche in questa sede, che, nell'operare la valutazione dei rischi, il proponente non ha tenuto conto della presenza delle interferenze determinabili dalla presenza del gasdotto "SNAM".

g) RISCHI PER LA SALUTE UMANA:

L'Organo Tecnico rimanda a quanto osservato più sopra a proposito della matrice ambientale "SALUTE PUBBLICA - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI" del § "e" ed al § f) del presente Titolo.

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE:

L'Organo Tecnico segnala che, nell'area interessata dal progetto, la falda acquifera è sub-affiorante, come indicato nella "Relazione Tecnica" a pag. 42. Pertanto questo fattore avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione in relazione alla scelta progettuale di stoccare, in manufatti interrati, i colaticci dell'area di trattamento dei rifiuti ed i reflui dei servizi igienici e di smaltirli come rifiuti liquidi tramite auto-spurgo. Analogamente tale aspetto avrebbe dovuto essere tenuto in conto in previsione della collocazione degli stoccaggi, sia dell'ammendante compostato verde, sia del compost maturo su area scoperta inghiaiata, senza fornire alcuna indicazione circa le modalità idonee ad impedire la dispersione meteorica e la produzione di colaticci. Tali scelte, a giudizio dell'Organo Tecnico, non garantiscono nel tempo adeguate garanzie a tutela della risorsa idrica.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO:

Con riferimento all'elemento in esame, l'Organo Tecnico rimanda a quanto precedentemente indicato in riferimento alla matrice ambientale "Emissioni in Atmosfera" di cui al § "e" del Titolo I del presente Verbale.

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

L'Organo Tecnico rileva che le analisi sulla pianificazione territoriale condotte dal proponente nella "Relazione Ambientale" risultano generiche, incomplete e parzialmente inesatte. In particolare: " nella parte di trattazione sulla Pianificazione Regionale, il proponente non opera alcun accenno al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione" approvato con D.C.R. n. 140 - 14161 del 19.04.2016, quanto mai pertinente in considerazione della tipologia di rifiuti che l'impianto intenderebbe trattare (Cfr. Cap. 6 e Cap. 9).

In particolare il proponente non fornisce alcuna valutazione dei fattori escludenti richiamati al Cap. 9.3. " va segnalato che, durante lo svolgimento della presente istruttoria, il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali" è stato approvato con D.C.R. n. 253 - 2215 del 16.01.2018 " la Relazione Ambientale richiama il Cap. 9.5 del "Programma Provinciale per la Gestione dei Rifiuti" senza tuttavia procedere ad analizzarne la vincolistica. In particolare la Tavola n. 4 evidenzia la collocazione di una parte delle opere in progetto nella fascia di rispetto fluviale (fattore escludente).

Lo S.P.A. inoltre non opera alcuna considerazione sulle fasce fluviali dell'autorità di Bacino del Fiume Po (A e B) (altro fattore escludente) nè sulle fasce di rispetto dei gasdotti (fattore penalizzante); " il Comune di Ponderano, nella propria citata nota n. 1781 del 30.01.2018, comunica che: "l'estensione e la tipologia dell'impianto [di cui al progetto qui istruito] è al pari di quanto già oggetto di parere [contenuto] in D.G.C. n. 60/2017 omissis...Pertanto, dal punto di vista urbanistico, si prende atto che parte dell'impianto ricade in area di "frangia urbana", che dovrà essere oggetto di variante e ri-classificazione urbanistica". Il Comune, sempre nella nota citata, precisa poi che "una residua zona ad Ovest - che risulterebbe interna alla prevista recinzione dell'impianto [di cui al progetto qui istruito] - ricade in area boscata, come definita nel progetto preliminare di Variante Generale al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 54 del 25.11.2017 (che ha ripreso, con nuovo iter, la Variante Definitiva già adottate con D.C.C. n. 6 del 02.03.2017, atto citato nella Deliberazione di Parere n. 60/2017).

Pertanto sarà necessaria, previa verifica sul posto della presenta di bosco, l'ottenimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii."; " relativamente alle tematiche della Pianificazione Urbanistica Comunale, la "Relazione Ambientale" qui esaminata non fornisce alcuna indicazione circa la compatibilità del progetto con le destinazioni urbanistiche interessate dal predetto e precisamente: - Aree agricole di frangia urbana; - Filari o rive boscate; - Fascia di rispetto paesaggistico dei corsi d'acqua; - Nuclei rurali produttivi in zona agricola - Fascia di rispetto di strutture zootecniche esistenti; - Limite di rispetto gasdotto; - Limite di rispetto del depuratore.

b) RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPRENDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al "TITOLO I" del presente verbale.

c) CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE.



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

Rilevato che il proponente non ha operato valutazioni a proposito della capacità di carico dell'ambiente circostante, l'Organo Tecnico formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni: □□ Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: A pag. 32 della "Relazione Tecnica" il proponente ha indicato che il progetto "lambirà marginalmente con il piazzale esterno la fascia di rispetto fluviale di 150 m lineari dal Torrente Bolume". In realtà l'Organo Tecnico ha verificato che detto piazzale ed anche una parte dell'area scoperta di maturazione del compost previsti nel progetto, verrebbero ad essere collocati all'interno della fascia di rispetto fluviale. Stante detta interferenza l'Organo Tecnico fa rilevare che il Programma Provinciale Gestione Rifiuti esclude qualsiasi attività di gestione rifiuti all'interno di tale fascia.

□□ Zone montuose e forestali: Il progetto non interferisce con zone montuose e/o forestali;

□□ Riserve e Parchi Naturali: Il progetto non interferisce con zone aventi tali caratteristiche;

□□ Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000": Il progetto non interferisce con zone aventi tali caratteristiche;

□□ Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea:

L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;

□□ Zone a forte densità demografica: L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative;

□□ Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica: L'Organo Tecnico prende atto che nessuno dei soggetti consultati ha segnalato la presenza di tali requisiti per le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto;

□□ Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico):

Per quanto di conoscenza dell'Organo Tecnico e prendendo atto che nessuno dei soggetti consultati ha riferito alcunché, in senso positivo, l'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative.

TITOLO III

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

L'Organo Tecnico prende atto che, riguardo alla stima dell'impatto ambientale (I.A.) connesso all'attività descritta nel progetto qui esaminato, il proponente ha utilizzato un algoritmo complesso che tiene conto di numerosi fattori: il rischio determinato dal prodotto tra il danno (a sua volta determinato dalla somma di diversi fattori: durata evento, vulnerabilità della componente, estensione degli effetti e pericolosità dei materiali implicati e la probabilità del verificarsi di un evento), oltre ad un fattore di correzione. Inoltre l'Organo Tecnico osserva che attraverso il metodo suesposto il proponente ha calcolato degli indici di impatto ambientale riferiti alla fase di esercizio del progetto mentre per la fase di cantiere il proponente utilizza metodi descrittivi.

L'Organo Tecnico nel dare atto che il proponente ha utilizzato un metodo numerico volto a rendere più oggettiva la valutazione ritiene che sarebbe stato tuttavia opportuno presentare un'unica tabella contenente la sintesi degli impatti determinati sulle singole componenti, valutati prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione.

L'Organo Tecnico richiama, quindi di seguito, in forma sintetica, gli elementi critici principali - ma non esclusivi - riscontrati nella documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ed evidenziati dall'istruttoria: " il proponente non ha individuato compiutamente l'iter procedimentale al quale intende assoggettare la proposta progettuale esaminata (A.I.A., Autorizzazione ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, Autorizzazione semplificata ai sensi art. 216 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Per questa ragione l'Organo Tecnico non è stato in grado di verificare in maniera esaustiva la compatibilità della scelta progettuale proposta con le norme tecniche alle quali andrà assoggettata (D.M. 05.02.1998 o D.M. 29.01.2007); " la capacità di trattamento dell'impianto (indicata pari a 75 t/d), coincidente con il valore soglia previsto nella fattispecie 5.3. dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, in assenza di considerazioni puntuali circa la capacità produttiva (cfr. Criteri applicativi Direttore MATTM n. 27569 del 14.11.2016) a giudizio dell'Organo Tecnico pone l'iniziativa proposta tra le installazioni soggette alle disposizioni I.P.P.C. ed agli obblighi conseguenti in termini di tecnologie utilizzate (B.A.T.) e di iter autorizzativo; " il progetto prevede l'utilizzo di personale e strutture (pesa, uffici) dell'attività attualmente già autorizzata a "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c.



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

Detti presupposti non permettono di definire inequivocabilmente se l'attività in progetto sia indipendente ovvero debba essere intesa quale ampliamento dell'attività già esistente; " gli stoccaggi dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto prodotto dall'impianto, sono previsti su area scoperta inghiaiaata, senza prevedere modalità idonee ad impedire la dispersione meteorica e la produzione di colaticci; " nella valutazione delle alternative progettuali il proponente non ha tenuto presente le disposizioni del P.T.P. e del Programma Provinciale di Gestione Rifiuti (cfr. § 9.5), indicanti come prioritario l'utilizzo di siti industriali dimessi per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, soprattutto in considerazione dell'ingente numero di stabili dimessi presenti nel territorio biellese; " il progetto prevede la copertura dei cumuli di materiale in maturazione all'esterno con un telone rimovibile, senza fornire indicazioni sulle funzioni e sulla tempistica del suo utilizzo nè sull'esigenza di garantire condizioni ottimali al processo di maturazione del compost (Umidità, T, rapporto C/N). In considerazione dell'ubicazione dell'impianto in progetto di trattamento di materiale potenzialmente odorigeno, non distante dai centri abitati di Biella e Ponderano (BI), l'Organo Tecnico invita il proponente a prevedere nella progettazione definitiva la possibilità di realizzare tamponature complete con estrazione degli effluenti per tutte le aree di gestione dei rifiuti e di stoccaggio del compost di qualità.

Per le aree che il proponente ritiene meno problematiche dal punto di vista delle emissioni odorigene, tale eventualità potrebbe essere opzionale ed attivata soltanto in caso di accertati odori molesti; " la Relazione Ambientale richiama il Cap. 9.5 del "Programma Provinciale per la Gestione dei Rifiuti" senza tuttavia procedere ad analizzarne la vincolistica.

La Tavola n. 4 evidenzia la collocazione di una parte delle opere in progetto nella fascia di rispetto fluviale (fattore escludente). Inoltre il proponente non ha operato alcuna considerazione sulle fasce fluviali dell'autorità di Bacino del Fiume Po (A e B) (altro fattore escludente) nè sulle fasce di rispetto dei gasdotti (fattore penalizzante). Visto quanto sin qui illustrato: ·

Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale presentata dal proponente in allegato all'istanza, di cui è dettagliatamente riferito nel presente Verbale; · Preso atto che nessun'osservazione scritta è pervenuta da parte del pubblico nella fase di evidenza pubblica cui il progetto è stato sottoposto dal 18.12.2017 al 01.02.2018; · Avuto conto della tipologia dell'intervento in progetto; ·

Avuto quindi conto di quanto contenuto nelle note seguenti: 1) nota P.E.C. Comune di Ponderano (BI) n. 16995/1781 del 30.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 2664 del 31.01.2018); 2) nota P.E.C. Città di Candelo (BI) n. 1130 del 23.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 1692 del 23.01.2018); 3) nota P.E.C. Città di Biella n. 5113 del 24.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 1807 del 24.01.2018).



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b – 13900 – Biella
Cell: 340 227 8457 – 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

L'Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il Progetto esaminato, denominato: "Nuovo impianto per messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d" (VERSIONE PROGETTO: DICEMBRE 2017), da realizzarsi nel Comune di Ponderano, non possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione di cui all'art. 27 bis e del L.R. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra ampiamente illustrate".

La necessità di tale specifico prospetto di risposte ai rilievi critici già espressi dall'OT in funzione della prescritta sottoposizione alla fase di Valutazione era ancor più necessaria in quanto il Proponente non ha presentato nell'odierna circostanza, tra i propri documenti, una relazione di "Sintesi non tecnica", consentendo ad un più ampio pubblico, con una esposizione semplificata, di meglio comprendere le caratteristiche del progetto proposto.

Il trattamento/recupero dei fanghi di depurazione è di per sé attività necessaria ma, oltre alle problematiche legate agli impatti zonali (rumore, odori, traffico, trattamento acque, consumo di suolo, ecc.) contenibili con idonea impiantistica e BAT (che comporta l'aumento dei costi investimento) va esaminato se e come, nelle finalità e nella conduzione dell'impianto (**il progetto gestionale**) sono state considerate varie problematiche, oggetto di acceso confronto giurisprudenziale che qui sinteticamente si richiama:

- Rifiuti con codice a specchio
- Fanghi di depurazione civili
- Fanghi di depurazione industriale assimilabili ai civili
- Cessazione della qualità di rifiuto (EOW)
- L'economia circolare
- L'articolo 41 del "Decreto Genova"
- Le sentenze di Cassazione e della Corte di Giustizia in relazione alla Direttiva Rifiuti
- La improprietà delle tecniche di miscelazione

Su tali temi si **allegano e si fanno propri nel contesto delle osservazioni** i vari interventi sul tema di Gianfranco Amendola ed altri autori tratti dalla rivista Lexambiente.

In particolare Legambiente richiama la questione sollevata da vari autori e recepita in molte sentenze secondo cui, **in ragione del principio di precauzione**, spetta sostanzialmente al conduttore dell'attività::

- 1) illustrare che il fango da trattare provenga da depurazione civile (la rete consortile di CORDAR non è esclusiva, non è riservata alle sole utenze civili, ad esempio e non tutte quest'utenze industriali sono assimilabili ai civili)
- 2) sia nota analiticamente la composizione chimica del fango trattato (valutazione presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose o nocive);
- 3) dimostrare, sempre analiticamente, la cessazione della qualità di rifiuto del fango trattato



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

Ovvero che nel ciclo di trattamento deve con certezza essere escluso che si determini il conferimento di rifiuti incompatibili e che questo porti alla produzione di un ammendante contaminato, con valori fuori norma.

A tal fine il proponente non ha illustrato per **singolo codice**, indicato in tabella a pag. 26 della undicesima revisione della Relazione Tecnica, le varie problematiche qualitative quantitative in ragione dei conferimenti ipotizzati nel proprio disegno industriale (ad esempio come esclude che reflui derivanti da attività manutentive nelle aziende legno, pelli, tessili e di trattamento termico non siano convogliati tra gli effluenti organici di cui ai codici 03; 04; 10; o quale peso avranno in termini di prodotto finale; o come intercettare il singolo e improprio conferimento).

Poteva già condurre e illustrare presentando delle analisi di più campioni di fanghi degli scarichi civili interessati in quale contesto produttivo si troverà ad operare. Del materiale conferito, in concreto, non si sa nulla. Il proponente si è limitato ad indicare le sole categorie ammesse.

E soprattutto deve essere esclusa nelle procedure, già in fase di autorizzazione, il ricorso alla **presunzione probabilistica**, tecnica giudicata insufficiente per ratio e dalle disposizioni di norma per escludere rischi di inquinamento ambientale (spargimento di ammendante contaminato sui terreni).

Nella Relazione Tecnica a pag. 15 capitolo 1.5.1 viene trattata la **Gestione dei rifiuti conferiti all'impianto** ma in tema di operazioni di "controllo" volte alla distinzione tra "materiale idoneo" e "materiale non idoneo" non si va oltre a poche generiche righe ed al prospetto di legge riportato a pag 115 del cap. 4.3. Ovvero non viene descritto concretamente, in base ai fornitori ipotizzati, la frequenza dei controlli di un materiale che dovrebbe già esser ben noto nelle sue caratteristiche.

Descrizione assolutamente insufficiente per comprendere filosofia ed approccio nell'attività che viene proposta.

A fronte di una normativa, l'articolo 41 del Decreto Genova che Amendola definisce "**una vergogna nazionale che va eliminata al più presto e con tante scuse agli italiani**", occorre che nei processi di VIA sia ben valutata e prescritta - come è possibile - una più stringente attività nei controlli dei rifiuti e materiali, in ingresso ed in uscita (verificando la EOW).

Nulla vieta, in sede di VIA, di disporre in via cautelativa frequenze nei controlli maggiori di quelle disposte nel decreto Genova e Legambiente propone che sia valutata una frequenza mensile per tutti gli impianti superiori a 5.000 ab eq., sia sui fanghi in ingresso che sul prodotto finale, l'ammendante misto, anziché la frequenza trimestrale prevista al cap. 4.4.

Non è infatti solo in gioco la qualità di un processo produttivo nel recupero di un determinato rifiuto (valutazione circoscritta) ma del successivo utilizzo, ipotizzato prevalentemente a livello locale, dell'ammendante prodotto.



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b - 13900 - Biella
Cell: 340 227 8457 - 360441473. E-mail: legambiente.biella@gmail.com
Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

Ovvero di una concreta ricaduta sulla futura qualità dei terreni e della produzione agricola/alimentare del territorio.

Legambiente osserva ancora che nessuna descrizione è svolta dal Proponente su come viene condotta la valutazione finale sul prodotto finito in termini di idoneità (verifica della effettiva cessazione della qualità di rifiuto) e di qualità agronomica.

Relativamente allo "strutturante" si osserva che il proponente conta di utilizzare 6.000 t/anno di "ammendante compostato verde" su 8.800 t/anno necessari al processo (circa il 70%). Ovvero "l'ammendante compostato misto" dichiarato non sarà ottenuto con una prevalente matrice vegetale di rifiuto verde o di sovrullo ma con la miscelazione con un ammendante compostato "primario" che potrebbe essere già utilizzato tal quale.

In tal senso occorre valutare che si attua prevalentemente e semplicemente una "miscelazione" dei fanghi di depurazione (il rifiuto primario) con una materia prima seconda, e che tale miscelazione ha il solo scopo di ridurre le concentrazioni delle sostanze presenti nei fanghi, ovvero nel compostato, "secondario".

Ad avviso di Legambiente tale procedura non può essere considerata corretta, non si tratta certamente di "economia circolare". Chiede pertanto che sia valutata una prescrizione sullo strutturante da autorizzare, limitando il ricorso ad "ammendanti compostati" nella misura del 20% sul totale degli strutturanti.

Per tutte le ragioni sopra esposte il Circolo Biellese di Legambiente "Tavo Burat" chiede che il progetto presentato dalla "La Container di Sergio Pigato & C." S.n.c" sia sottoposto, al fine di un maggior approfondimento, alla fase di Valutazione VIA.

Solo in tale contesto potranno essere valutate - sempre in ambito di una procedura ad evidenza pubblica - le risposte alle criticità espresse a suo tempo dall'OT a cui non è stata data risposta. Ed affrontate le problematiche che questo Circolo ha ulteriormente evidenziato.

Certi che la presente sarà ben considerata, distinti saluti.

Biella, 4 maggio 2019

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"
Il referente per le procedure di valutazione impatto ambientale